

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CCXXXI
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI A
GARANTIRE LA STABILITÀ DEL SISTEMA CREDITIZIO
E LA CONTINUITÀ NELL'EROGAZIONE DEL CREDITO
ALLE IMPRESE E AI CONSUMATORI, NELL'ATTUALE
SITUAZIONE DI CRISI DEI MERCATI FINANZIARI
INTERNAZIONALI

(Aggiornata al 31 dicembre 2009)

*(Articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190)*

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 1° giugno 2010
—————

Relazione trimestrale al Parlamento al 31/12/2009

Attuazione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto legge n.155 del 2008, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, convertito con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 190.

La crisi finanziaria internazionale, nata negli Stati Uniti, si è diffusa velocemente estendendosi a livello mondiale. Anche l'Italia, sebbene in misura inferiore, è stata per diversi mesi a rischio di possibile contagio, dovuto essenzialmente alle forti interconnessioni ormai presenti nella finanza mondiale. Cosciente di questo rischio, il Governo italiano è prontamente intervenuto predisponendo le misure necessarie per arginare eventuali effetti negativi sul nostro paese sapendo, in ogni caso, che la prudenza strutturale delle banche italiane e la loro solidità, risultato anche dell'efficacia del quadro delle regole e della supervisione esistente, avrebbero evitato al sistema italiano i danni enormi registratisi in altri paesi.

Con decreto legge n.155 del 2008¹, convertito con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 190, sono state introdotte una serie di misure volte a garantire la stabilità del sistema bancario al fine di assicurare la tutela del risparmio (art. 47 della Costituzione).

Le soluzioni individuate sono state in linea con gli indirizzi approvati dai capi di Stato e di Governo dei paesi aderenti all'euro (vertice di Parigi del 12 ottobre 2008 e linee guida diramate dalla Commissione Europea) e con i requisiti richiesti dalla Commissione europea ai fini della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. In conformità con quest'ultima, gli interventi previsti dal decreto sono stati, infatti, strettamente proporzionati al conseguimento del livello di stabilità del sistema bancario sufficiente ad assicurare il mantenimento dell'erogazione del credito all'economia e hanno contemplato meccanismi volti ad evitare l'attribuzione di indebiti vantaggi ai destinatari.

Alcune di queste misure hanno avuto una funzione fondamentale precauzionale: hanno, infatti, introdotto un'ulteriore rete di sicurezza – rispetto a quelle già esistenti – al fine di preservare l'elemento imprescindibile per il funzionamento dei sistemi bancari e finanziari, la fiducia degli operatori e degli investitori. È questo, ad esempio, il caso della garanzia prestata dallo Stato a

¹ Il D.L. 155/08 e il D.L. 157/08 sono stati successivamente riuniti in sede di conversione con legge 190/2008

favore dei depositanti o della sottoscrizione di aumenti di capitale dal parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) contemplati dall'art. 1 del decreto legge n. 155/08.

Nel dettaglio le misure, in larga parte attivabili sino al 31/12/2009, hanno riguardato i seguenti punti:

Art. 1) Ricapitalizzazione delle banche in situazione di inadeguatezza patrimoniale, accertata dalla Banca d'Italia. L'intervento di sostegno patrimoniale da parte del MEF è stato pensato in modo da essere neutrale rispetto agli assetti di governo societario: per tale motivo le nuove azioni, fino a quando non fossero cedute dallo Stato, sarebbero state senza diritto di voto. L'assenza del voto era compensata con il riconoscimento di un privilegio nella distribuzione dei dividendi rispetto alle altre azioni. La sottoscrizione era, inoltre, subordinata all'approvazione di un adeguato programma di stabilizzazione e rafforzamento della durata minima di 36 mesi; le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento dovevano essere coerenti con il programma stesso.

Art. 1-bis) in questo articolo sono confluite le misure previste inizialmente dal decreto legge 13 ottobre 2008, n. 157 e pensate per completare gli strumenti già posti a disposizione del Governo con il decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 al fine di far fronte alla crisi di fiducia dei mercati finanziari. Il provvedimento ha disegnato un insieme di misure, attivabili fino al 31 dicembre 2009, volte a ripristinare l'accesso delle banche a fonti di finanziamento su un orizzonte temporale di medio termine (da tre mesi a 5 anni). In particolare:

con il comma 1) il MEF è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su strumenti di debito (obbligazioni, certificati di deposito, etc) delle banche italiane, purché emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge e con scadenza fino a cinque anni;

con il comma 2) è stata prevista la possibilità di procedere ad operazioni di scambio al fine di fornire alle banche titoli di Stato utilizzabili dalle stesse come garanzia nelle operazioni di rifinanziamento condotte dalla BCE ovvero sul mercato interbancario. In cambio, il MEF avrebbe ricevuto titoli di debito emessi dalla banca stessa. Il rendimento di questi titoli avrebbe compensato lo Stato di quanto doveva versare per le cedole corrisposte sui titoli di Stato forniti alle banche;

il comma 3) ha esteso la facoltà di concedere garanzie statali a favore di soggetti italiani (ad es. compagnie di assicurazione o enti di previdenza) che mettessero a disposizione di banche titoli che queste ultime, a loro volta, avrebbero dato in garanzia nelle operazioni di rifinanziamento presso la BCE. Si intendeva così agevolare il trasferimento di detti titoli fra diversi comparti dell'attività finanziaria, a supporto del settore bancario.

Per tutte queste operazioni le banche dovevano versare un corrispettivo determinato sulla base delle condizioni di mercato. I criteri per la determinazione di questo corrispettivo sono stati specificati dal decreto ministeriale di attuazione² e sono stati individuati in coordinamento con la BCE e la Commissione europea³.

Art. 2): ha ampliato le ipotesi di ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria di banche (artt. 70 ss. d.lgs. n. 385/1993), aggiungendo l'ipotesi di ricorso alla procedura in una situazione di grave crisi, anche di liquidità della banca, avente rilevanza sistemica, e che, quindi, possa recare pregiudizio alla stabilità complessiva del sistema finanziario. La fattispecie possiede, dunque, una connotazione di maggiore flessibilità rispetto a quelle già esistenti, riferendosi a una situazione di "grave crisi" e prescindendo dalla necessità di perdite, essendo sufficiente una crisi di liquidità, l'ampliamento è giustificato dal requisito aggiuntivo del possibile impatto sistemico della crisi.

Art. 3): il primo comma ha semplificato le procedure nel caso in cui la Banca d'Italia, per soddisfare esigenze di liquidità, eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, eliminando un obbligo di notifica nei confronti del debitore il cui debito viene ceduto. Il secondo comma ha consentito al MEF di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia a banche italiane e succursali in Italia di banche estere per fronteggiare gravi crisi di liquidità (operazioni c.d. di ELA – *Emergency Liquidity Assistance*).

Art. 4): il comma 1) ha autorizzato il rilascio da parte del MEF della garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. La garanzia è prestata a integrazione e in aggiunta dei sistemi di garanzia dei depositanti, istituiti ai sensi del Testo Unico Bancario, d.lgs. n. 385/1993 (artt. 96 ss.). Questi ultimi sono sistemi di natura privatistica, alimentati con fondi delle stesse banche aderenti. Le banche sono tenute all'adesione ai sistemi per poter esercitare la loro attività. La norma ha autorizzato il MEF ad adottare una soluzione di massima garanzia in aggiunta e integrazione a quella attualmente esistente, ha riguardato tutte le banche ed è prestata a favore dei depositanti. La garanzia, a prescindere dalla sua effettiva necessità alla luce della situazione patrimoniale delle banche italiane,

² DM del 27/11/2008 "Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio"

³ Decisione della Commissione del 13 novembre 2008 C(2008)6989: "Aiuti di Stato n. 520°/2008 Misure di supporto a favore del sistema bancario italiano"; parere della Banca Centrale Europea del 12 novembre 2008 (CON/2008/65); parere della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2008 (CON/2008/58); raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008; Comunicazione della Commissione: "La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza" (2009/C 10/03).

può concorrere a ristabilire la fiducia dei risparmiatori e ad evitare svantaggi concorrenziali rispetto ai paesi che l'abbiano introdotta.

Come premesso, le misure previste dal Governo italiano hanno avuto lo scopo principale di realizzare una "rete di sicurezza" da utilizzare in caso di ulteriore aggravamento della crisi finanziaria con effetti negativi sul sistema finanziario italiano. La stabilità e solidità del nostro sistema sono state tali da evitare il ricorso agli strumenti sopra elencati dimostrandone l'efficienza complessiva. Mentre nessuno degli strumenti sopra descritti è stato utilizzato dalle banche italiane, quattro banche hanno, invece, usufruito di un ulteriore strumento messo a disposizione dal MEF e di cui si descrivono di seguito le caratteristiche principali e l'utilizzo effettuato.

Oltre alle misure sopra descritte, con l'art. 12 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il MEF è stato autorizzato a sottoscrivere strumenti finanziari speciali emessi da banche o da società capogruppo di gruppi bancari le cui azioni fossero quotate su mercati regolamentati. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2009 sono state dettate le disposizioni di attuazione della norma citata.

Gli strumenti finanziari sottoscritti dovevano avere lo stesso grado di subordinazione e le stesse caratteristiche – in termini di permanenza, flessibilità dei pagamenti e assorbimento delle perdite – delle azioni ordinarie ed essere pertanto computabili nel *core Tier 1* della banca emittente.

In tal modo, attraverso la sottoscrizione di questi strumenti, viene posto a disposizione delle banche un cuscinetto supplementare di capitale da impiegare per favorire un adeguato flusso di finanziamento all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese, e sostenere le famiglie in difficoltà.

L'intervento è stato riservato alle banche e alle società capogruppo con azioni quotate che fossero in sane condizioni finanziarie prima della crisi. Ciò ha permesso di rispettare le regole europee in materia di aiuti di Stato per il settore bancario stabilite in questa delicata fase. In tale prospettiva, il decreto attuativo dispone che l'accesso da parte delle banche all'intervento di patrimonializzazione sia "filtrato" da una valutazione della Banca d'Italia circa la solvibilità e l'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, della banca richiedente e il profilo di rischio della medesima.

Spettava al Dipartimento del Tesoro la scelta finale sulla sottoscrizione e sull'ammontare da sottoscrivere, anche tenendo conto dell'insieme delle offerte pervenute e della necessità di non spiazzare il mercato dei titoli di Stato. Una delle modalità previste per il reperimento delle risorse necessarie era, infatti, l'emissione di debito pubblico.

Le obbligazioni non hanno scadenza ma possono essere riscattate, in tutto o in parte, dalla banca emittente se la Banca d'Italia attesta che ciò non pregiudica la stabilità della banca. Inoltre, a partire dal terzo anno possono essere convertite in azioni su richiesta dell'emittente, a condizione che il valore di mercato di queste ultime sia cresciuto di almeno il 10% rispetto al momento dell'emissione dei titoli (e della contestuale definizione del rapporto di conversione in azioni).

Il tasso di interesse pagato dalla banca al Tesoro è crescente nel tempo. Al momento dell'emissione esso è pari al 7,5% ovvero all'8,5 %, a scelta della banca emittente. Se sceglie il tasso iniziale più alto, la banca ha la facoltà di riscattare le obbligazioni al loro valore nominale sino al 30 giugno 2013, successivamente a tale data il valore di riscatto inizia a crescere progressivamente nel tempo. Qualora, invece, scelga il tasso iniziale del 7,5% la banca non ha la descritta possibilità di riscatto "alla pari" nel corridoio di tempo iniziale che va fino al 30 giugno 2013: il prezzo di riscatto parte dal 110% del valore nominale ed è anch'esso crescente nel tempo.

Il tasso poi dipende anche dall'andamento del dividendo: tanto maggiore è l'utile distribuito e maggiore sarà la cedola pagata al Tesoro.

Sebbene sia crescente nel tempo, è previsto, in ogni caso, un limite all'incremento del tasso di interesse nel lungo periodo: esso non potrà superare il 15%, fatta eccezione per il caso ipotetico in cui il costo della raccolta di capitali per lo Stato vada al di sopra di tale soglia. Come clausola di salvaguardia è, infatti, previsto che dal 2011 in poi il tasso non potrà comunque essere inferiore alla media dei rendimenti all'emissione del BTP a 30 anni, maggiorato di 300 punti base per gli esercizi 2011 e 2012 e 350 punti base per gli esercizi 2013 e successivi.

La sottoscrizione degli strumenti era subordinata alla firma da parte della banca e del MEF di un "protocollo di intenti" avente ad oggetto la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'economia, della domanda di credito attesa e della necessità di assicurare una prudente allocazione del credito. Tale protocollo discendeva da un accordo quadro sottoscritto dal MEF con l'Associazione Bancaria Italiana.

La sottoscrizione era altresì subordinata all'adozione da parte della Banca di un "codice etico" che prevedesse limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i *traders*, volti ad assicurare una struttura dei compensi equilibrata nelle sue diverse componenti, chiaramente determinata, coerente con la prudente gestione della banca, anche attraverso la determinazione di limiti e condizioni alla corresponsione di indennità comunque collegate alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto.

In particolare, il protocollo d'intenti sottoscritto da ciascuna banca comporta impegni della medesima circa:

- la quantificazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione a favore delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio. In questo modo, si cerca di evitare – a fronte di una corrispondente domanda – situazioni di restrizione del credito;
- la quantificazione del contributo alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'art. 11 del decreto legge n.185/08. In questo modo, si aumenta la dote del fondo e si moltiplicano le opportunità di finanziamento garantito;
- la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate di mutuo senza oneri finanziari per il cliente che perde il lavoro o va in cassa integrazione;
- la disponibilità ad accordi per anticipare le risorse per l'erogazione della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga;
- l'individuazione, sotto certe condizioni, di idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni.

Quattro banche hanno richiesto ed ottenuto la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari.

Le banche e i relativi importi per cui sono state effettuate le sottoscrizioni sono:

- Banco Popolare soc. coop. per euro 1.450 milioni;
- Banca Popolare di Milano soc. coop. per euro 500 milioni;
- Monte dei Paschi di Siena spa per euro 1.900 milioni;
- Credito Valtellinese spa per euro 200 milioni.

Alla data del 31 dicembre 2009 sono stati conclusi tutti i procedimenti con la sottoscrizione degli strumenti da parte del MEF per l'importo richiesto. Per ciascuna operazione di sottoscrizione il MEF ha preventivamente richiesto ed ottenuto il parere favorevole delle Camere.

Tutte le operazioni sono regolate da un prospetto di emissione. Al fine di incentivare il riscatto degli strumenti da parte della banca emittente (*exit*) già nel breve termine, il prospetto prevede che il tasso di interesse dovuto al MEF aumenti nel tempo e la banca abbia la facoltà di riscattare le obbligazioni al loro valore nominale sino al 30 giugno 2013, mentre successivamente a tale data il valore di riscatto cresca progressivamente nel tempo (*step up clause*).

Ciascuna operazione, come sopra descritto, è accompagnata dalla trasmissione del codice etico della banca interessata, integrato in base a quanto richiesto dalla legge, e dalla sottoscrizione di un protocollo di intenti nel quale vengono specificati gli impegni e vincoli comportamentali accettati.

Ai sensi dell'art. 12, comma 12-bis, del D.L. 185 e dell'art. 4 del decreto di attuazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2009 il MEF, con il supporto della Banca d'Italia, monitorerà la condotta delle banche al fine di osservare gli effetti degli interventi di sostegno, riferendone trimestralmente al Parlamento con un'apposita relazione. Il monitoraggio sarà effettuato sulla base dei dati contenuti in appositi prospetti compilati ed inviati dalle banche al MEF. La prima relazione sarà redatta con riferimento al 30 giugno 2010, in modo da poter includere i dati relativi a tutte le quattro banche.

Allegati:

1. prospetti di emissione;
2. protocolli d'intenti;
3. codici etici;
4. accordo quadro ABI-MEF;
5. prospetto tipo per il monitoraggio.

ALLEGATO I

Allegato "Prospetto di emissione"

Emittente	Banco Popolare Società Cooperativa (l'" Emittente ")
Investitore	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il " MEF ").
Precondizioni della sottoscrizione	Realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185.
Strumenti finanziari	Strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto previsto di seguito al paragrafo "Facoltà di conversione per l'Emittente" computabili senza limiti nel patrimonio di vigilanza di base Core Tier 1 (i " Titoli ").
Subordinazione	<p>In caso di liquidazione volontaria dell' Emittente ovvero nel caso in cui l'Emittente sia assoggettato ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al Valore Nominale (come di seguito definito) dei Titoli sarà subordinato ad ogni altro diritto verso l'Emittente (compresi i crediti derivanti da passività subordinate, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale) e avrà lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di liquidazione.</p> <p>I Titoli hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie anche in continuità d'impresa secondo i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo fino all'8 per cento sono assorbite interamente dal capitale sociale e dalle riserve;- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sotto dell'8 per cento sono assorbite nella medesima proporzione dai Titoli e dalla somma di capitale sociale e riserve. <p>Tale grado di subordinazione si sostanzia in una modifica del Valore Nominale Iniziale nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo si riduce al di sotto dell'8 per cento per effetto di perdite, il Valore Nominale dei Titoli è ridotto in proporzione (i.e., se il coefficiente patrimoniale di vigilanza si riduce al 4 per cento, il valore nominale verrà ridotto del 50%);- il Valore Nominale dei Titoli così ridotto è incrementato con i successivi utili netti nella medesima proporzione in cui si incrementa il patrimonio netto per effetto degli stessi utili netti, fino a concorrenza del Valore Nominale Iniziale.

Prezzo di sottoscrizione	Alla pari
Valore Nominale Iniziale	Euro 50.000
Valore Nominale	Il Valore Nominale Iniziale ovvero il valore diminuito nel caso di riduzione del capitale per perdite, nella misura indicata al paragrafo "Subordinazione".
Numero di Titoli sottoscritti	29.000
Data di Lancio	10 marzo 2009
Data di Emissione	Data di assunzione della deliberazione di emissione da parte del competente organo dell'Emittente.
Data di Sottoscrizione	Data di sottoscrizione dei Titoli da parte del MEF
Data di Scadenza	Se non precedentemente convertiti ovvero riscattati, i Titoli scadranno e saranno rimborsati alla scadenza della società o a seguito di ammissione a procedura di liquidazione volontaria o coatta dell'Emittente ovvero ad altra procedura concorsuale.
Rapporto di Conversione	<p>Il "Rapporto di Conversione" esprime il numero di azioni ordinarie dell' Emittente in cui è convertibile ciascun Titolo nel caso di esercizio da parte dell'Emittente della Facoltà di Conversione (come di seguito definita).</p> <p>Il Rapporto di Conversione è pari al rapporto fra il Valore Nominale Iniziale e la media del Prezzo di Riferimento (come definito dall'articolo 4.1.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie dell' Emittente nei dieci giorni di negoziazione precedenti la Data di Lancio. Tale media è pari ad euro 2,6519. Il Rapporto di Conversione è pertanto fissato, con arrotondamento per eccesso, a 18.855.</p> <p>Qualora durante la vita dei Titoli si verifichi un evento tale per cui la Borsa Italiana S.p.A. pubblichi un coefficiente di aggiustamento da applicare agli strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM aventi come sottostante l'azione, il Rapporto di Conversione sarà modificato mediante l'applicazione del medesimo coefficiente comunicato dalla Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il numero di azioni ordinarie corrispondente al Rapporto di Conversione, come di volta in volta modificato, rappresenta le "Azioni Sottostanti".</p>
Importo degli interessi	Salvo quanto previsto al punto "Condizioni di Pagamento", al 1° luglio di ogni anno e a partire dal 1° luglio 2010 (ciascuna, insieme

alla Prima Data di Pagamento degli Interessi, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"), l'Emittente corrisponderà interessi (gli "**Interessi**") in via posticipata su base annua in misura pari, per ciascun Titolo, al maggiore tra:

(a) una percentuale del Valore Nominale pari all'8,5% in relazione agli esercizi dal 2009 al 2012, incrementata dello 0,5% in relazione ai successivi quattro esercizi e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi (9% in relazione agli esercizi dal 2013 al 2016, 9,5% in relazione agli esercizi 2017 e 2018, 10% in relazione agli esercizi 2019 e 2020 e così di seguito) fino al raggiungimento del 15% in relazione all'esercizio 2039 e agli esercizi successivi;

e

(b) un importo pari al (i) 105%, in relazione all'esercizio 2009, (ii) 110% in relazione all'esercizio 2010, (iii) 115%, in relazione agli esercizi 2011 – 2017, e (iv) 125%, in relazione all'esercizio 2018 e agli esercizi successivi, del dividendo – a qualunque titolo e in qualunque forma corrisposto, ivi inclusi dividendi in natura e dividendi straordinari, a fronte di distribuzione di riserve – per azione ordinaria, risultante dal bilancio di esercizio, moltiplicato per il numero di Azioni Sottostanti, fermo restando il limite del 15% del Valore Nominale di cui alla lettera (a);

e

(c) in relazione all'esercizio 2011 e agli esercizi successivi, una percentuale del Valore Nominale pari alla media dei rendimenti all'emissione del BTP a 30 anni, rilevati nel primo trimestre dell'anno in cui sono corrisposti gli Interessi, maggiorato di 300 punti base per gli esercizi 2011 e 2012 e di 350 punti base per gli esercizi 2013 e successivi.

In data 1°luglio 2009 (la "**Prima Data di Pagamento degli Interessi**"), con riferimento all'esercizio 2008, l'Emittente corrisponderà un interesse pro rata temporis pari all'8,5%, su base annua, del Valore Nominale Iniziale. L'ammontare dell'interesse da corrispondere è computato con riferimento al periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e il 30 giugno 2009.

Gli Interessi sono pagati annualmente in via posticipata e in valuta corrente.

Gli Interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati, si intendono definitivamente persi.

Condizioni di pagamento degli interessi

Gli Interessi sono corrisposti a valere sugli utili distribuibili del gruppo bancario Banco Popolare, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato dell'Emittente disponibile alla Data di Pagamento degli Interessi (gli "**Utili Distribuibili**").

Gli interessi sono corrisposti solo in presenza di Utili Distribuibili ed entro i limiti degli stessi.

Gli interessi e i dividendi – a qualunque titolo – sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l'emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'8 per cento per effetto di perdite.

Dichiarazioni e impegni dell'Emittente

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non procedere a riduzioni di capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale commisurata in termini percentuali al Valore Nominale complessivo dei titoli e pari al maggiore tra il 10% e la percentuale di cui è ridotto il capitale sociale.

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non assumere deliberazioni che comportino la revoca della quotazione delle azioni dello stesso Emittente. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale pari al Valore Nominale complessivo dei Titoli.

L'Emittente dichiara che non si sono verificati eventi che abbiano o possano avere impatto negativo rilevante con riferimento alla propria situazione patrimoniale finanziaria e reddituale, che non siano già stati resi pubblici o comunicati al MEF. L'Emittente si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire prima della sottoscrizione dei Titoli.

Facoltà di riscatto in favore dell'Emittente

In un qualsiasi momento successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere al riscatto (la "**Data di Riscatto**") - di riscattare in tutto o in parte i Titoli.

Per ciascun Titolo, il rimborso avverrà al Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto entro il 30 giugno 2013, al 110% del Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2015 e successivamente al maggiore tra (i) il 110% del Valore Nominale Iniziale e (ii) il valore di mercato delle Azioni Sottostanti calcolato come media dei prezzi di riferimento delle Azioni Sottostanti nei 30 giorni precedenti alla data di richiesta di

riscatto (il "**Valore di Riferimento per il Riscatto**") e in ogni caso nei limiti di una percentuale del Valore Nominale Iniziale pari al: 130%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016; 140%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2019; 150%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2022; 160%, in caso di riscatto dal 1° luglio 2022 in avanti.

Nel caso di riscatto, gli Interessi matureranno *pro rata temporis* fino alla Data di Riscatto e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla Data di Riscatto.

L'esercizio della facoltà di riscatto da parte dell'Emittente è subordinato all'approvazione da parte della Banca d'Italia. A tal fine, l'Emittente dovrà inviare apposita richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia.

Procedure di calcolo

Le procedure di calcolo previste dal presente prospetto sono svolte dall'Emittente che ne comunica le risultanze al MEF almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'operazione cui si riferisce il calcolo. Le risultanze si intendono accettate dal MEF se non sono da questo contestate entro 5 giorni dalla loro ricezione.

Regime fiscale

I Titoli sono soggetti al regime fiscale previsto per le azioni.

Facoltà di Conversione per l'Emittente

A partire dal terzo anno successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere alla conversione (la "**Data di Conversione**") - di convertire tutti i Titoli, a condizione che il valore complessivo delle Azioni Sottostanti, calcolato come media del prezzo di riferimento nei 10 giorni di borsa consecutivi precedenti alla data in cui è esercitata la facoltà di conversione, sia pari o superiore al 110% del Valore Nominale Iniziale.

Nel caso di conversione, gli Interessi matureranno *pro rata temporis* fino alla Data di Conversione e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla data di conversione.

L'esercizio della facoltà di conversione è subordinato alla preventiva deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.

Clausola di trasferibilità

I Titoli non sono trasferibili se non con il preventivo consenso scritto dell'Emittente, salvo il caso di trasferimento a enti pubblici o società controllate dallo Stato.

Forma	Titoli Nominativi in forma dematerializzata.
Foro competente	Foro di Roma.
Legislazione applicabile	Italiana.
Quotazione	I Titoli non saranno quotati su alcun mercato regolamentato e non sarà pubblicato alcun prospetto informativo di offerta o quotazione.
Spese	Le spese, anche fiscali, relative al presente atto e alle procedure per l'emissione e la sottoscrizione dei Titoli sono a carico dell'Emittente.

**Allegato
“Prospetto di emissione”**

Emittente	Banca Popolare di Milano s.c.a r.l. (l'“ Emittente ”)
Investitore	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il “ MEF ”).
Precondizioni della sottoscrizione	Realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185.
Strumenti finanziari	Strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto previsto di seguito al paragrafo “Facoltà di conversione per l'Emittente” computabili senza limiti nel patrimonio di vigilanza di base Core Tier 1 (i “ Titoli ”).
Subordinazione	<p>In caso di liquidazione volontaria dell' Emittente ovvero nel caso in cui l'Emittente sia assoggettato ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al Valore Nominale (come di seguito definito) dei Titoli sarà subordinato ad ogni altro diritto verso l'Emittente (compresi i crediti derivanti da passività subordinate, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale) e avrà lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di liquidazione.</p> <p>I Titoli hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie anche in continuità d'impresa secondo i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo fino all'8 per cento sono assorbite interamente dal capitale sociale e dalle riserve;- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sotto dell'8 per cento sono assorbite nella medesima proporzione dai Titoli e dalla somma di capitale sociale e riserve. <p>Tale grado di subordinazione si sostanzia in una modifica del Valore Nominale Iniziale nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo si riduce al di sotto dell'8 per cento per effetto di perdite, il Valore Nominale dei Titoli è ridotto in proporzione (i.e., se il coefficiente patrimoniale di vigilanza si riduce al 4 per cento, il valore nominale verrà ridotto del 50%);- il Valore Nominale dei Titoli così ridotto è incrementato con i successivi utili netti nella medesima proporzione in cui si incrementa il patrimonio netto per effetto degli stessi utili netti, fino a concorrenza del Valore Nominale Iniziale.

Prezzo di sottoscrizione	Alla pari
Valore Nominale Iniziale	Euro 50.000
Valore Nominale	Il Valore Nominale Iniziale ovvero il valore diminuito nel caso di riduzione del capitale per perdite, nella misura indicata al paragrafo "Subordinazione".
Numero di Titoli sottoscritti	10.000
Data di Lancio	24 marzo 2009
Data di Emissione	Data di assunzione della deliberazione di emissione da parte del competente organo dell'Emittente.
Data di Sottoscrizione	Data di sottoscrizione dei Titoli da parte del MEF
Data di Scadenza	Se non precedentemente convertiti ovvero riscattati, i Titoli scadranno e saranno rimborsati alla scadenza della società o a seguito di ammissione a procedura di liquidazione volontaria o coatta dell'Emittente ovvero ad altra procedura concorsuale.
Rapporto di Conversione	<p>Il "Rapporto di Conversione" esprime il numero di azioni ordinarie dell' Emittente in cui è convertibile ciascun Titolo nel caso di esercizio da parte dell'Emittente della Facoltà di Conversione (come di seguito definita).</p> <p>Il Rapporto di Conversione è pari al rapporto fra il Valore Nominale Iniziale e la media del Prezzo di Riferimento (come definito dall'articolo 4.1.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie dell' Emittente nei dieci giorni di negoziazione precedenti la Data di Lancio. Tale media è pari ad euro 3,2593. Il Rapporto di Conversione è pertanto fissato, con arrotondamento per eccesso, a 15341.</p> <p>Qualora durante la vita dei Titoli si verifichi un evento tale per cui la Borsa Italiana S.p.A. pubblichi un coefficiente di aggiustamento da applicare agli strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM aventi come sottostante l'azione, il Rapporto di Conversione sarà modificato mediante l'applicazione del medesimo coefficiente comunicato dalla Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il numero di azioni ordinarie corrispondente al Rapporto di Conversione, come di volta in volta modificato, rappresenta le "Azioni Sottostanti".</p>
Importo degli interessi	Salvo quanto previsto al punto "Condizioni di Pagamento", al 1° luglio di ogni anno e a partire dal 1° luglio 2010 (ciascuna, insieme

alla Prima Data di Pagamento degli Interessi, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"), l' Emittente corrisponderà interessi (gli "**Interessi**") in via posticipata su base annua in misura pari, per ciascun Titolo, al maggiore tra:

(a) una percentuale del Valore Nominale pari all'8,5% in relazione agli esercizi dal 2009 al 2012, incrementata dello 0,5% in relazione ai successivi quattro esercizi e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi (9% in relazione agli esercizi dal 2013 al 2016, 9,5% in relazione agli esercizi 2017 e 2018, 10% in relazione agli esercizi 2019 e 2020 e così di seguito) fino al raggiungimento del 15% in relazione all'esercizio 2039 e agli esercizi successivi;

e

(b) un importo pari al (i) 105%, in relazione all'esercizio 2009, (ii) 110% in relazione all'esercizio 2010, (iii) 115%, in relazione agli esercizi 2011 – 2017, e (iv) 125%, in relazione all'esercizio 2018 e agli esercizi successivi, del dividendo – a qualunque titolo e in qualunque forma corrisposto, ivi inclusi dividendi in natura e dividendi straordinari, a fronte di distribuzione di riserve – per azione ordinaria, risultante dal bilancio di esercizio, moltiplicato per il numero di Azioni Sottostanti, fermo restando il limite del 15% del Valore Nominale di cui alla lettera (a);

e

(c) in relazione all'esercizio 2011 e agli esercizi successivi, una percentuale del Valore Nominale pari alla media dei rendimenti all'emissione del BTP a 30 anni, rilevati nel primo trimestre dell'anno in cui sono corrisposti gli Interessi, maggiorato di 300 punti base per gli esercizi 2011 e 2012 e di 350 punti base per gli esercizi 2013 e successivi.

Gli Interessi sono pagati annualmente in via posticipata e in valuta corrente.

Gli Interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati, si intendono definitivamente persi.

Condizioni di pagamento degli interessi

Gli Interessi sono corrisposti a valere sugli utili distribuibili del gruppo bancario Banco Popolare, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato dell'Emittente disponibile alla Data di Pagamento degli Interessi (gli "**Utili Distribuibili**").

Gli interessi sono corrisposti solo in presenza di Utili Distribuibili ed entro i limiti degli stessi.

Gli interessi e i dividendi – a qualunque titolo – sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l'emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'8 per cento per effetto di perdite.

**Dichiarazioni e impegni
dell'Emittente**

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non procedere a riduzioni di capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale commisurata in termini percentuali al Valore Nominale complessivo dei titoli e pari al maggiore tra il 10% e la percentuale di cui è ridotto il capitale sociale.

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non assumere deliberazioni che comportino la revoca della quotazione delle azioni dello stesso Emittente. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale pari al Valore Nominale complessivo dei Titoli.

L'Emittente dichiara che non si sono verificati eventi che abbiano o possano avere impatto negativo rilevante con riferimento alla propria situazione patrimoniale finanziaria e reddituale, che non siano già stati resi pubblici o comunicati al MEF. L'Emittente si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire prima della sottoscrizione dei Titoli.

**Facoltà di riscatto in favore
dell'Emittente**

In un qualsiasi momento successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere al riscatto (la "**Data di Riscatto**") - di riscattare in tutto o in parte i Titoli.

Per ciascun Titolo, il rimborso avverrà al Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto entro il 30 giugno 2013, al 110% del Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2015 e successivamente al maggiore tra (i) il 110% del Valore Nominale Iniziale e (ii) il valore di mercato delle Azioni Sottostanti calcolato come media dei prezzi di riferimento delle Azioni Sottostanti nei 30 giorni precedenti alla data di richiesta di riscatto (il "**Valore di Riferimento per il Riscatto**") e in ogni caso nei limiti di una percentuale del Valore Nominale Iniziale pari al: 130%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016; 140%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2019; 150%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2022; 160%, in caso di riscatto dal 1° luglio 2022 in avanti.

	<p>Nel caso di riscatto, gli Interessi matureranno <i>pro rata temporis</i> fino alla Data di Riscatto e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla Data di Riscatto.</p> <p>L'esercizio della facoltà di riscatto da parte dell'Emittente è subordinato all'approvazione da parte della Banca d'Italia. A tal fine, l'Emittente dovrà inviare apposita richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia.</p>
Procedure di calcolo	<p>Le procedure di calcolo previste dal presente prospetto sono svolte dall'Emittente che ne comunica le risultanze al MEF almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'operazione cui si riferisce il calcolo. Le risultanze si intendono accettate dal MEF se non sono da questo contestate entro 5 giorni dalla loro ricezione.</p>
Regime fiscale	<p>I Titoli sono soggetti al regime fiscale previsto per le azioni.</p>
Facoltà di Conversione per l'Emittente	<p>A partire dal terzo anno successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere alla conversione (la "Data di Conversione") - di convertire tutti i Titoli, a condizione che il valore complessivo delle Azioni Sottostanti, calcolato come media del prezzo di riferimento nei 10 giorni di borsa consecutivi precedenti alla data in cui è esercitata la facoltà di conversione, sia pari o superiore al 110% del Valore Nominale Iniziale.</p> <p>Nel caso di conversione, gli Interessi matureranno <i>pro rata temporis</i> fino alla Data di Conversione e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla data di conversione.</p> <p>L'esercizio della facoltà di conversione è subordinato alla preventiva deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.</p>
Clausola di trasferibilità	<p>I Titoli non sono trasferibili se non con il preventivo consenso scritto dell'Emittente, salvo il caso di trasferimento a enti pubblici o società controllate dallo Stato.</p>
Forma	<p>Titoli Nominativi in forma dematerializzata.</p>
Foro competente	<p>Foro di Roma.</p>
Legislazione applicabile	<p>Italiana.</p>
Quotazione	<p>I Titoli non saranno quotati su alcun mercato regolamentato e non</p>

sarà pubblicato alcun prospetto informativo di offerta o quotazione.

Spese

Le spese, anche fiscali, relative al presente atto e alle procedure per l'emissione e la sottoscrizione dei Titoli sono a carico dell'Emittente.

Allegato**“Prospetto di emissione”****Emittente**

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. (l'“**Emittente**”)

Investitore

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il “**MEF**”).

**Precondizioni della
sottoscrizione**

Realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185.

Strumenti finanziari

Strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto previsto di seguito al paragrafo “Facoltà di conversione per l'Emittente” computabili senza limiti nel patrimonio di vigilanza di base Core Tier 1 (i “**Titoli**”).

Subordinazione

In caso di liquidazione volontaria dell' Emittente ovvero nel caso in cui l'Emittente sia assoggettato ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al Valore Nominale (come di seguito definito) dei Titoli sarà subordinato ad ogni altro diritto verso l'Emittente (compresi i crediti derivanti da passività subordinate, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale) e avrà lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di liquidazione.

I Titoli hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie anche in continuità d'impresa secondo i seguenti termini:

- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo fino all'8 per cento sono assorbite interamente dal capitale sociale e dalle riserve;
- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sotto dell'8 per cento sono assorbite nella medesima proporzione dai Titoli e dalla somma di capitale sociale e riserve.

Tale grado di subordinazione si sostanzia in una modifica del Valore Nominale Iniziale nei termini seguenti:

- se il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo si riduce al di sotto dell'8 per cento per effetto di perdite, il Valore Nominale dei Titoli è ridotto in proporzione (i.e., se il coefficiente patrimoniale di vigilanza si riduce al 4 per cento, il valore nominale verrà ridotto del 50%);
- il Valore Nominale dei Titoli così ridotto è incrementato con i successivi utili netti nella medesima proporzione in cui si incrementa il patrimonio netto per effetto degli stessi utili netti, fino a concorrenza del Valore Nominale Iniziale.

Prezzo di sottoscrizione	Alla pari
Valore Nominale Iniziale	Euro 50.000
Valore Nominale	Il Valore Nominale Iniziale ovvero il valore diminuito nel caso di riduzione del capitale per perdite, nella misura indicata al paragrafo "Subordinazione".
Numero di Titoli sottoscritti	38.000
Data di Lancio	27 marzo 2009
Data di Emissione	Data di assunzione della deliberazione di emissione da parte del competente organo dell'Emittente.
Data di Sottoscrizione	Data di sottoscrizione dei Titoli da parte del MEF
Data di Scadenza	Se non precedentemente convertiti ovvero riscattati, i Titoli scadranno e saranno rimborsati alla scadenza della società o a seguito di ammissione a procedura di liquidazione volontaria o coatta dell'Emittente ovvero ad altra procedura concorsuale.
Rapporto di Conversione	<p>Il "Rapporto di Conversione" esprime il numero di azioni ordinarie dell' Emittente in cui è convertibile ciascun Titolo nel caso di esercizio da parte dell'Emittente della Facoltà di Conversione (come di seguito definita).</p> <p>Il Rapporto di Conversione è pari al rapporto fra il Valore Nominale Iniziale e la media del Prezzo di Riferimento (come definito dall'articolo 4.1.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie dell' Emittente nei dieci giorni di negoziazione precedenti la Data di Lancio. Tale media è pari ad euro 0.9683. Il Rapporto di Conversione è pertanto fissato, con arrotondamento per eccesso, a 51.637.</p> <p>Qualora durante la vita dei Titoli si verifichi un evento tale per cui la Borsa Italiana S.p.A. pubblichi un coefficiente di aggiustamento da applicare agli strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM aventi come sottostante l'azione, il Rapporto di Conversione sarà modificato mediante l'applicazione del medesimo coefficiente comunicato dalla Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il numero di azioni ordinarie corrispondente al Rapporto di Conversione, come di volta in volta modificato, rappresenta le "Azioni Sottostanti".</p>
Importo degli interessi	Salvo quanto previsto al punto "Condizioni di Pagamento", al 1° luglio di ogni anno e a partire dal 1° luglio 2010 (ciascuna, la " Data

di **Pagamento degli Interessi**"), l' Emittente corrisponderà interessi (gli "**Interessi**") in via posticipata su base annua in misura pari, per ciascun Titolo, al maggiore tra:

(a) una percentuale del Valore Nominale pari all'8,5% in relazione agli esercizi dal 2009 al 2012, incrementata dello 0,5% in relazione ai successivi quattro esercizi e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi (9% in relazione agli esercizi dal 2013 al 2016, 9,5% in relazione agli esercizi 2017 e 2018, 10% in relazione agli esercizi 2019 e 2020 e così di seguito) fino al raggiungimento del 15% in relazione all'esercizio 2039 e agli esercizi successivi;

e

(b) un importo pari al (i) 105%, in relazione all'esercizio 2009, (ii) 110% in relazione all'esercizio 2010, (iii) 115%, in relazione agli esercizi 2011 – 2017, e (iv) 125%, in relazione all'esercizio 2018 e agli esercizi successivi, del dividendo – a qualunque titolo e in qualunque forma corrisposto, ivi inclusi dividendi in natura e dividendi straordinari, a fronte di distribuzione di riserve – per azione ordinaria, risultante dal bilancio di esercizio, moltiplicato per il numero di Azioni Sottostanti, fermo restando il limite del 15% del Valore Nominale di cui alla lettera (a);

e

(c) in relazione all'esercizio 2011 e agli esercizi successivi, una percentuale del Valore Nominale pari alla media dei rendimenti all'emissione del BTP a 30 anni, rilevati nel primo trimestre dell'anno in cui sono corrisposti gli Interessi, maggiorato di 300 punti base per gli esercizi 2011 e 2012 e di 350 punti base per gli esercizi 2013 e successivi.

Gli Interessi sono pagati annualmente in via posticipata e in valuta corrente.

Gli Interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati, si intendono definitivamente persi.

Condizioni di pagamento degli interessi

Gli Interessi sono corrisposti a valere sugli utili distribuibili del gruppo bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato dell'Emittente disponibile alla Data di Pagamento degli Interessi (gli "**Utili Distribuibili**").

Gli interessi sono corrisposti solo in presenza di Utili Distribuibili ed entro i limiti degli stessi.

Gli interessi e i dividendi – a qualunque titolo – sulle azioni

ordinarie non possono essere corrisposti quando l'emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'8 per cento per effetto di perdite.

**Dichiarazioni e impegni
dell'Emittente**

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non procedere a riduzioni di capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale commisurata in termini percentuali al Valore Nominale complessivo dei titoli e pari al maggiore tra il 10% e la percentuale di cui è ridotto il capitale sociale.

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non assumere deliberazioni che comportino la revoca della quotazione delle azioni dello stesso Emittente. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale pari al Valore Nominale complessivo dei Titoli.

L'Emittente dichiara che non si sono verificati eventi che abbiano o possano avere impatto negativo rilevante con riferimento alla propria situazione patrimoniale finanziaria e reddituale, che non siano già stati resi pubblici o comunicati al MEF. L'Emittente si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire prima della sottoscrizione dei Titoli.

**Facoltà di riscatto in favore
dell'Emittente**

In un qualsiasi momento successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere al riscatto (la "**Data di Riscatto**") - di riscattare in tutto o in parte i Titoli.

Per ciascun Titolo, il rimborso avverrà al Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto entro il 30 giugno 2013, al 110% del Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2015 e successivamente al maggiore tra (i) il 110% del Valore Nominale Iniziale e (ii) il valore di mercato delle Azioni Sottostanti calcolato come media dei prezzi di riferimento delle Azioni Sottostanti nei 30 giorni precedenti alla data di richiesta di riscatto (il "**Valore di Riferimento per il Riscatto**") e in ogni caso nei limiti di una percentuale del Valore Nominale Iniziale pari al: 130%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016; 140%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2019; 150%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2022; 160%, in caso di riscatto dal 1° luglio 2022 in avanti.

Nel caso di riscatto, gli Interessi matureranno *pro rata temporis*

	<p>fino alla Data di Riscatto e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla Data di Riscatto.</p> <p>L'esercizio della facoltà di riscatto da parte dell'Emittente è subordinato all'approvazione da parte della Banca d'Italia. A tal fine, l'Emittente dovrà inviare apposita richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia.</p>
Procedure di calcolo	<p>Le procedure di calcolo previste dal presente prospetto sono svolte dall'Emittente che ne comunica le risultanze al MEF almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'operazione cui si riferisce il calcolo. Le risultanze si intendono accettate dal MEF se non sono da questo contestate entro 5 giorni dalla loro ricezione.</p>
Regime fiscale	<p>I Titoli sono soggetti al regime fiscale previsto per le azioni.</p>
Facoltà di Conversione per l'Emittente	<p>A partire dal terzo anno successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere alla conversione (la "Data di Conversione") - di convertire tutti i Titoli, a condizione che il valore complessivo delle Azioni Sottostanti, calcolato come media del prezzo di riferimento nei 10 giorni di borsa consecutivi precedenti alla data in cui è esercitata la facoltà di conversione, sia pari o superiore al 110% del Valore Nominale Iniziale.</p> <p>Nel caso di conversione, gli Interessi matureranno <i>pro rata temporis</i> fino alla Data di Conversione e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla data di conversione.</p> <p>L'esercizio della facoltà di conversione è subordinato alla preventiva deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.</p>
Clausola di trasferibilità	<p>I Titoli non sono trasferibili se non con il preventivo consenso scritto dell'Emittente, salvo il caso di trasferimento a enti pubblici o società controllate dallo Stato.</p>
Forma	<p>Titoli Nominativi in forma dematerializzata.</p>
Foro competente	<p>Foro di Roma.</p>
Legislazione applicabile	<p>Italiana.</p>
Quotazione	<p>I Titoli non saranno quotati su alcun mercato regolamentato e non sarà pubblicato alcun prospetto informativo di offerta o quotazione.</p>

Spese

Le spese, anche fiscali, relative al presente atto e alle procedure per l'emissione e la sottoscrizione dei Titoli sono a carico dell'Emittente.

Allegato "Prospetto di emissione"**Emittente**

Credito Valtellinese Società Cooperativa (l' "Emittente")

Investitore

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF").

Precondizioni della sottoscrizione

Realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185.

Strumenti finanziari

Strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto previsto di seguito al paragrafo "Facoltà di conversione per l'Emittente" computabili senza limiti nel patrimonio di vigilanza di base Core Tier 1 (i "Titoli").

Subordinazione

In caso di liquidazione volontaria dell' Emittente ovvero nel caso in cui l'Emittente sia assoggettato ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al Valore Nominale (come di seguito definito) dei Titoli sarà subordinato ad ogni altro diritto verso l'Emittente (compresi i crediti derivanti da passività subordinate, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale) e avrà lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di liquidazione.

I Titoli hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie anche in continuità d'impresa secondo i seguenti termini:

- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo fino all'8 per cento sono assorbite interamente dal capitale sociale e dalle riserve;*
- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sotto dell'8 per cento sono assorbite nella medesima proporzione dai Titoli e dalla somma di capitale sociale e riserve.*

Tale grado di subordinazione si sostanzia in una modifica del Valore Nominale Iniziale nei termini seguenti:

- se il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo si riduce al di sotto dell'8 per cento per effetto di perdite, il Valore Nominale dei Titoli è ridotto in proporzione (i.e., se il coefficiente patrimoniale di vigilanza si riduce al 4 per cento, il valore nominale verrà ridotto del 50%);*
- il Valore Nominale dei Titoli così ridotto è incrementato con i successivi utili netti nella medesima proporzione in cui si incrementa il patrimonio netto per effetto degli stessi utili netti, fino a concorrenza del Valore Nominale Iniziale.*

Prezzo di sottoscrizione

Alla pari

Valore Nominale Iniziale	<i>Euro 100.000</i>
Valore Nominale	<i>Il Valore Nominale Iniziale ovvero il valore diminuito nel caso di riduzione del capitale per perdite, nella misura indicata al paragrafo "Subordinazione".</i>
Numero di Titoli sottoscritti	<i>2.000</i>
Data di Lancio	<i>9 giugno 2009</i>
Data di Emissione	<i>Data di assunzione della deliberazione di emissione da parte del competente organo dell'Emittente.</i>
Data di Sottoscrizione	<i>Data di sottoscrizione dei Titoli da parte del MEF</i>
Data di Scadenza	<i>Se non precedentemente convertiti ovvero riscattati, i Titoli scadranno e saranno rimborsati alla scadenza della società o a seguito di ammissione a procedura di liquidazione volontaria o coatta dell'Emittente ovvero ad altra procedura concorsuale.</i>
Rapporto di Conversione	<p><i>Il "Rapporto di Conversione" esprime il numero di azioni ordinarie dell' Emittente in cui è convertibile ciascun Titolo nel caso di esercizio da parte dell'Emittente della Facoltà di Conversione (come di seguito definita).</i></p> <p><i>Il Rapporto di Conversione è pari al rapporto fra il Valore Nominale Iniziale e la media del Prezzo di Riferimento (come definito dall'articolo 4.1.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie dell' Emittente nei dieci giorni di negoziazione precedenti la Data di Lancio. Tale media è pari ad euro 5,8235. Il Rapporto di Conversione è pertanto fissato, con arrotondamento per eccesso, a 17.172.</i></p> <p><i>Qualora durante la vita dei Titoli si verifichi un evento tale per cui la Borsa Italiana S.p.A. pubblichi un coefficiente di aggiustamento da applicare agli strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM aventi come sottostante l'azione, il Rapporto di Conversione sarà modificato mediante l'applicazione del medesimo coefficiente comunicato dalla Borsa Italiana S.p.A.</i></p> <p><i>Il numero di azioni ordinarie corrispondente al Rapporto di Conversione, come di volta in volta modificato, rappresenta le "Azioni Sottostanti".</i></p>
Importo degli interessi	<i>Salvo quanto previsto al punto "Condizioni di Pagamento", al 1° luglio di ogni anno e a partire dal 1° luglio 2010 (ciascuna data, la "Data di Pagamento degli Interessi"), l' Emittente corrisponderà interessi (gli "Interessi") in via posticipata su base annua in misura</i>

pari, per ciascun Titolo, al maggiore tra:

(a) una percentuale del Valore Nominale pari all'8,5% in relazione agli esercizi dal 2009 al 2012, incrementata dello 0,5% in relazione ai successivi quattro esercizi e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi (9% in relazione agli esercizi dal 2013 al 2016, 9,5% in relazione agli esercizi 2017 e 2018, 10% in relazione agli esercizi 2019 e 2020 e così di seguito) fino al raggiungimento del 15% in relazione all'esercizio 2039 e agli esercizi successivi;

e

(b) un importo pari al (i) 105%, in relazione all'esercizio 2009, (ii) 110% in relazione all'esercizio 2010, (iii) 115%, in relazione agli esercizi 2011 - 2017, e (iv) 125%, in relazione all'esercizio 2018 e agli esercizi successivi, del dividendo - a qualunque titolo e in qualunque forma corrisposto, ivi inclusi dividendi in natura e dividendi straordinari, a fronte di distribuzione di riserve - per azione ordinaria, risultante dal bilancio di esercizio, moltiplicato per il numero di Azioni Sottostanti, fermo restando il limite del 15% del Valore Nominale di cui alla lettera (a);

e

(c) in relazione all'esercizio 2011 e agli esercizi successivi, una percentuale del Valore Nominale pari alla media dei rendimenti all'emissione del BTP a 30 anni, rilevati nel primo trimestre dell'anno in cui sono corrisposti gli Interessi, maggiorato di 300 punti base per gli esercizi 2011 e 2012 e di 350 punti base per gli esercizi 2013 e successivi.

Gli Interessi sono pagati annualmente in via posticipata e in valuta corrente.

Gli Interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati, si intendono definitivamente persi.

Condizioni di pagamento degli interessi

Gli Interessi sono corrisposti a valere sugli utili distribuibili del gruppo bancario Credito Valtellinese, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato dell'Emittente disponibile alla Data di Pagamento degli Interessi (gli "Utili Distribuibili").

Gli interessi sono corrisposti solo in presenza di Utili Distribuibili ed entro i limiti degli stessi.

Gli interessi e i dividendi - a qualunque titolo - sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l'emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'8 per cento per effetto di perdite.

Dichiarazioni e impegni dell'Emittente *Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non procedere a riduzioni di capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale commisurata in termini percentuali al Valore Nominale complessivo dei titoli e pari al maggiore tra il 10% e la percentuale di cui è ridotto il capitale sociale.*

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non assumere deliberazioni che comportino la revoca della quotazione delle azioni dello stesso Emittente. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale pari al Valore Nominale complessivo dei Titoli.

L'Emittente dichiara che non si sono verificati eventi che abbiano o possano avere impatto negativo rilevante con riferimento alla propria situazione patrimoniale finanziaria e reddituale, che non siano già stati resi pubblici o comunicati al MEF. L'Emittente si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire prima della sottoscrizione dei Titoli.

Facoltà di riscatto in favore dell'Emittente *In un qualsiasi momento successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere al riscatto (la "Data di Riscatto") - di riscattare in tutto o in parte i Titoli.*

Per ciascun Titolo, il rimborso avverrà al Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto entro il 30 giugno 2013, al 110% del Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2015 e successivamente al maggiore tra (i) il 110% del Valore Nominale Iniziale e (ii) il valore di mercato delle Azioni Sottostanti calcolato come media dei prezzi di riferimento delle Azioni Sottostanti nei 30 giorni precedenti alla data di richiesta di riscatto (il "Valore di Riferimento per il Riscatto") e in ogni caso nei limiti di una percentuale del Valore Nominale Iniziale pari al: 130%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016; 140%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2019; 150%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2022; 160%, in caso di riscatto dal 1° luglio 2022 in avanti.

Nel caso di riscatto, gli Interessi matureranno pro rata temporis fino alla Data di Riscatto e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla Data di Riscatto.

L'esercizio della facoltà di riscatto da parte dell'Emittente è

subordinato all'approvazione da parte della Banca d'Italia. A tal fine, l'Emittente dovrà inviare apposita richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia.

Procedure di calcolo

Le procedure di calcolo previste dal presente prospetto sono svolte dall'Emittente che ne comunica le risultanze al MEF almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'operazione cui si riferisce il calcolo. Le risultanze si intendono accettate dal MEF se non sono da questo contestate entro 5 giorni dalla loro ricezione.

Regime fiscale

I Titoli sono soggetti al regime fiscale previsto per le azioni.

Facoltà di Conversione per l'Emittente

A partire dal terzo anno successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere alla conversione (la "Data di Conversione") - di convertire tutti i Titoli, a condizione che il valore complessivo delle Azioni Sottostanti, calcolato come media del prezzo di riferimento nei 10 giorni di borsa consecutivi precedenti alla data in cui è esercitata la facoltà di conversione, sia pari o superiore al 110% del Valore Nominale Iniziale.

Nel caso di conversione, gli Interessi matureranno pro rata temporis fino alla Data di Conversione e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla data di conversione.

L'esercizio della facoltà di conversione è subordinato alla preventiva deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.

Clausola di trasferibilità

I Titoli non sono trasferibili se non con il preventivo consenso scritto dell'Emittente, salvo il caso di trasferimento a enti pubblici o società controllate dallo Stato.

Forma

Titoli Nominativi in forma dematerializzata.

Foro competente

Foro di Roma.

Legislazione applicabile

Italiana.

Quotazione

I Titoli non saranno quotati su alcun mercato regolamentato e non sarà pubblicato alcun prospetto informativo di offerta o quotazione.

Spese

Le spese, anche fiscali, relative al presente atto e alle procedure per l'emissione e la sottoscrizione dei Titoli sono a carico dell'Emittente."

ALLEGATO 2

Protocollo d'intenti ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera a) del decreto legge 185/08

tra:

Banco Popolare Soc. Coop. ("Emittente")

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF")

Premesso che:

- a) Il decreto ministeriale 25 febbraio 2009, all'articolo 2, comma 2, dispone che la sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'art.12 del decreto legge n.185/08 da parte del MEF è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'emittente gli strumenti finanziari e del MEF di un protocollo di intenti, definito sulla base di un accordo quadro tra lo stesso MEF e l'Associazione Bancaria Italiana e avente, tra l'altro, i contenuti individuati dal medesimo articolo 2, comma 2;
- b) in sede di conversione, la legge n. 2/09, modificando il disposto dell'art.12, comma 5, lettera a), ha previsto che il protocollo di intenti sia altresì finalizzato ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi;
- c) l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno sottoscritto in data 25 marzo 2009 l'accordo quadro previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 febbraio 2009 ("l'Accordo") che si allega sub "A";
- d) l'Emittente e le società del Gruppo bancario Banco Popolare (come da schema che si allega sub "B"), hanno adottato il codice etico che si allega sub "C".

tanto premesso, si conviene quanto segue:

L'Emittente, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Banco Popolare, con la sottoscrizione del presente protocollo d'intenti aderisce agli impegni previsti nell'Accordo. Essa è consapevole che l'assunzione di tali impegni è elemento necessario affinché il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa sottoscrivere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 12 del decreto legge 185/08.

A specificazione degli impegni assunti ai sensi del predetto Accordo, l'Emittente, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Banco Popolare, si impegna:

1. a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio, rispetto agli impieghi medi del biennio 2007-2008 (media dei dati puntuali a fine anno) pari a 39,8 miliardi di euro, impieghi incrementati nell'ordine del 6% medio annuo (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Ciò a fronte di una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito;

2. a contribuire con 21,75 milioni di euro alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'art. 11 del decreto legge n.185/08; tale contributo verrà versato in tre rate semestrali di uguale importo; la prima rata verrà corrisposta entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo;
3. a sospendere – qualora venga richiesto dai soggetti indicati nell'Accordo e sia motivato – il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale senza oneri per il sottoscrittore per mesi 12; tale sospensione riguarda anche i mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130;
4. a fornire direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze tutte le informazioni necessarie per favorire il monitoraggio degli impegni sottoscritti con il presente protocollo;
5. a predisporre operativamente, entro 6 settimane dalla firma del presente protocollo, gli strumenti necessari all'attuazione del presente Protocollo e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.

Il presente protocollo ha validità sino a quando gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art.12 del decreto legge n.185/08 sono in essere ovvero sino a quando l'Emittente non abbia esercitato la facoltà di riscatto per tutti gli strumenti sottoscritti dal MEF.

Del presente atto viene data comunicazione all'ABI e al pubblico a cura dell'Emittente.

Roma, 19 giugno 2009

Per l'Emittente:


Banco Popolare Soc. Coop. in qualità di società capogruppo del Gruppo Banco Popolare

Il Consigliere Delegato.



Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Il Direttore Generale del Tesoro



Protocollo d'intenti ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera a) del decreto legge 185/08

tra:

Banca Popolare di Milano S.C. a r.l. ("Emittente")

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF")

Premesso che:

- a) l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009 ("DM") dispone che la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ("decreto legge 185") è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'emittente gli strumenti finanziari e del MEF di un protocollo di intenti, definito sulla base di un accordo quadro tra lo stesso MEF e l'Associazione Bancaria Italiana e avente, tra l'altro, i contenuti individuati dal medesimo articolo 2, comma 2;
- b) l'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge 185 prevede altresì che il protocollo di intenti sia finalizzato ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi;
- c) l'Associazione Bancaria Italiana e il MEF hanno sottoscritto in data 25 marzo 2009 l'accordo quadro previsto dall'articolo 2, comma 2, del DM ("l'Accordo") che si allega sub "A";
- d) l'Emittente e le società del Gruppo bancario Bipiemme (Banca Akros, Banca di Legnano, Cassa di Risparmio di Alessandria e Banca Popolare di Mantova, come da schema che si allega sub "B"), hanno adottato il codice etico che si allega sub "C";

si conviene quanto segue:

L'Emittente, anche in nome e per conto delle "banche commerciali" del Gruppo Bipiemme (Banca Akros, Banca di Legnano, Cassa di Risparmio di Alessandria e Banca Popolare di Mantova), con la sottoscrizione del presente protocollo d'intenti aderisce agli impegni previsti nell'Accordo. Esso è consapevole che l'assunzione di tali impegni è elemento necessario affinché il MEF possa sottoscrivere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 12 del decreto legge 185.

A specificazione degli impegni assunti ai sensi del predetto Accordo, l'Emittente, anche in nome e per conto delle tre banche commerciali del Gruppo Bipiemme, si impegna:

1. a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio, rispetto agli impieghi medi del biennio 2007-2008 (media dei dati puntuali a fine anno) pari a 12,1 miliardi di euro, impieghi incrementati nell'ordine del 7% medio annuo (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Ciò a fronte di

- una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito;
2. a contribuire con 7,5 milioni di euro alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 11 del decreto legge 185; tale contributo verrà versato in tre rate semestrali di uguale importo; la prima rata verrà corrisposta entro 15 giorni dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte del MEF;
 3. a sospendere – qualora venga richiesto dai soggetti indicati nell'Accordo e sia motivato – il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale senza oneri per il sottoscrittore per mesi 18; tale sospensione riguarda anche i mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130;
 4. a fornire direttamente al MEF tutte le informazioni necessarie per favorire il monitoraggio degli impegni sottoscritti con il presente protocollo;
 5. a predisporre operativamente, entro 6 settimane dalla firma del presente protocollo, gli strumenti necessari all'attuazione del presente Protocollo e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti;
 6. a mantenere in essere, per l'intera durata del presente Protocollo, gli accordi per il "sostegno ai lavoratori e alle imprese in situazioni di crisi" tra:
 - a. l'Emittente e la Provincia di Milano;
 - b. Banca di Legnano e le Province di Milano, Varese e Como;
 - c. Cassa di Risparmio di Alessandria e la Provincia di Alessandria.

Il presente protocollo ha validità sino a quando gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 185/08 sono in essere ovvero sino a quando l'Emittente non abbia esercitato la facoltà di riscatto per tutti gli strumenti sottoscritti dal MEF.


Del presente atto viene data comunicazione all'ABI e al pubblico a cura dell'Emittente.

Roma, 21/3/2003

Per l'Emittente:

Banca Popolare di Milano S.C. a r.l. in qualità di società capogruppo del Gruppo Bipiemme

Il Presidente



Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

il Direttore Generale del Tesoro






BANCA POPOLARE DI MILANO

Fondata nel 1865

Allegato B

Mappa delle banche del Gruppo Bipiemme



Protocollo d'intenti ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera a) del decreto legge 185/08

tra:

Credito Valtellinese S.c. ("Emittente")

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF")

Premesso che:

- a) l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009 ("DM") dispone che la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ("decreto legge 185") è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'emittente gli strumenti finanziari e del MEF di un protocollo di intenti, definito sulla base di un accordo quadro tra lo stesso MEF e l'Associazione Bancaria Italiana e avente, tra l'altro, i contenuti individuati dal medesimo articolo 2, comma 2;
- b) l'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge 185 prevede altresì che il protocollo di intenti sia finalizzato ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi;
- c) l'Associazione Bancaria Italiana e il MEF hanno sottoscritto in data 25 marzo 2009 l'accordo quadro previsto dall'articolo 2, comma 2, del DM ("l'Accordo") che si allega sub "A";
- d) l'Emittente e le società del Gruppo bancario Credito Valtellinese (come da schema che si allega sub "B"), hanno adottato il codice etico che si allega sub "C";

si conviene quanto segue:

L'Emittente, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Credito Valtellinese, con la sottoscrizione del presente protocollo d'intenti aderisce agli impegni previsti nell'Accordo. Essa è consapevole che l'assunzione di tali impegni è elemento necessario affinché il MEF possa sottoscrivere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 12 del decreto legge 185.

A specificazione degli impegni assunti ai sensi del predetto Accordo, l'Emittente, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Credito Valtellinese, si impegna:

1. a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio, rispetto agli impieghi rilevati al 30 giugno 2009 pari a 13,5 miliardi di euro, impieghi incrementati nell'ordine del 4% medio annuo (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Ciò a fronte di una

- corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito;
2. a contribuire con 3 milioni di euro alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 11 del decreto legge 185; tale contributo verrà versato in unica soluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte del MEF;
 3. a sospendere – qualora venga richiesto dai soggetti indicati nell'Accordo e sia motivato – il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale senza oneri per il sottoscrittore per mesi 12; tale sospensione riguarda anche i mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130;
 4. a fornire direttamente al MEF tutte le informazioni necessarie per favorire il monitoraggio degli impegni sottoscritti con il presente protocollo;
 5. a predisporre operativamente, entro 6 settimane dalla firma del presente protocollo, gli strumenti necessari all'attuazione del presente Protocollo e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.

Il presente protocollo ha validità sino a quando gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art.12 del decreto legge n.185/08 sono in essere ovvero sino a quando l'Emittente non abbia esercitato la facoltà di riscatto per tutti gli strumenti sottoscritti dal MEF.


Del presente atto viene data comunicazione all'ABI e al pubblico a cura dell'Emittente.

Roma, 3/12/2008

Per l'Emittente:


Credito Valtellinese S.c. in qualità di società capogruppo del Gruppo Credito Valtellinese

Il Presidente




Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Il Direttore Generale del Tesoro



ALLEGATO “B”

Schema del Gruppo Credito Valtellinese



(*) non inclusa nel Gruppo creditizio, in quanto società assicurativa.

Elenco banche del Gruppo Credito Valtellinese

- Credito Valtellinese S.c., capogruppo
- Credito Artigiano S.p.A.
- Credito Siciliano S.p.A.
- Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.
- Credito Piemontese S.p.A.
- Carifano – Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.
- Banca Cattolica S.p.A.
- Bancaperta S.p.A.
- Mediocreval S.p.A.

Operazioni di aggregazione aziendale con realtà bancarie attualmente in corso di perfezionamento:

- Banca della Ciociaria S.p.A.

Protocollo d'intenti ai sensi dell'articolo 12 comma 5 lettera a) del decreto legge 185/08

tra:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Emittente")

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF")

Premesso che:

- a) L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2009 ("DM") dispone che la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ("Decreto Legge 185"), è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'emittente gli strumenti finanziari e del MEF di un protocollo di intenti, definito sulla base di un accordo quadro tra lo stesso MEF e l'Associazione Bancaria Italiana e avente, tra l'altro, i contenuti individuati dal medesimo articolo 2, comma 2;
- b) l'articolo 12, comma 5, lettera a), del Decreto Legge 185 prevede altresì che il protocollo di intenti sia finalizzato ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi;
- c) l'Associazione Bancaria Italiana e il MEF hanno sottoscritto in data 25 marzo 2009 l'accordo quadro previsto dall'articolo 2, comma 2, del DM (l'"Accordo") che si allega sub "A";
- d) l'Emittente e le società del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena indicate nell'allegato sub "B", hanno adottato il codice etico che si allega sub "C".

si conviene quanto segue:

L'Emittente, anche in nome e per conto del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, con la sottoscrizione del presente protocollo d'intenti aderisce agli impegni previsti nell'Accordo. Esso è consapevole che l'assunzione di tali impegni è elemento necessario affinché il MEF possa sottoscrivere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 12 del Decreto Legge 185.

A specificazione degli impegni assunti ai sensi del predetto Accordo, l'Emittente, anche in nome e per conto del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, si impegna:

1. a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio (1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012) rispetto agli impieghi medi dell'ultimo biennio (30 giugno 2007 - 30 giugno 2009) pari a 70,2 miliardi di euro, impieghi incrementati nell'ordine del 4,5% medio annuo (*Compound Annual Growth Rate* – CAGR) corrispondenti a un incremento complessivo pari a 10 miliardi di

euro. Ciò a fronte di una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito;

2. a contribuire con 28,5 milioni di euro alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 11 del Decreto Legge 185; tale contributo verrà versato in tre rate annuali di uguale importo; la prima rata verrà corrisposta a seguito dell'incasso da parte dell'Emittente dei proventi derivanti dall'emissione degli strumenti finanziari;
3. a sospendere – qualora venga richiesto dai soggetti indicati nell'Accordo e sia motivato – il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale senza oneri per il sottoscrittore per mesi 12; tale sospensione riguarda anche i mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
4. fornire direttamente al MEF tutte le informazioni necessarie per favorire il monitoraggio degli impegni sottoscritti con il presente protocollo;
5. a predisporre operativamente, entro 6 settimane dalla firma del presente protocollo, gli strumenti necessari all'attuazione del presente protocollo e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.

Il presente protocollo ha validità sino a quando gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 185/08 sono in essere ovvero sino a quando l'Emittente non abbia esercitato la facoltà di riscatto ovvero di rimborso di tutti gli strumenti sottoscritti dal MEF.

Del presente atto viene data comunicazione all'ABI e al pubblico a cura dell'Emittente.


Roma,

10/12/2008

Per Banca Monte dei Paschi di Siena

Avv. Giuseppe Mussari

Presidente del Consiglio di Amministrazione



Dott. Antonio Vigni


Direttore Generale



Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Prof. Vittorio Grilli

Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro



ALLEGATO B**SOCIETA' DEL GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA AI FINI
DELL'IMPEGNO DI CUI AL PUNTO 1) DEL PROTOCOLLO D'INTENTI**

Con riferimento all'impegno riportato al punto 1) del protocollo d'intenti, si specifica che:

(a) ai fini della determinazione della media delle consistenze erogate dal gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena alle piccole e medie imprese nel corso del biennio precedente, pari a 70,2 miliardi di euro, le società del gruppo considerate nei singoli periodi di riferimento (30 Giugno 2009; 31 Dicembre 2008; 30 Giugno 2008; 31 Dicembre 2007; 30 Giugno 2007) sono:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - tutti i periodi di riferimento considerati;
- Banca Antonveneta S.p.A. - tutti i periodi di riferimento considerati;
- Banca Toscana S.p.A. (incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena nel corso del primo trimestre 2009) - periodi di riferimento considerati: 31 Dicembre 2008, 30 Giugno 2008, 31 Dicembre 2007, 30 Giugno 2007;
- Banca Agricola Mantovana S.p.A. (incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena nel corso del terzo trimestre 2008) - periodi di riferimento considerati: 30 Giugno 2008, 31 Dicembre 2007, 30 Giugno 2007.
- MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. - tutti i periodi di riferimento considerati;
- Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. – tutti i periodi di riferimento considerati.

(b) gli impegni derivanti dal protocollo d'intenti in relazione al credito alle piccole e medie imprese e il relativo monitoraggio si estendono alle seguenti società del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- Banca Antonveneta S.p.A.;
- MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.;
- Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.; e

- Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A. (non appena completata l'integrazione nei sistemi informatici del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena e uniformata la segmentazione gestionale).

ALLEGATO 3

 **BANCO POPOLARE**

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione
nelle sedute del 15 aprile 2008 e integrato nella seduta del 24 febbraio 2009

PREMESSA

Il Banco Popolare, Società cooperativa quotata nel mercato regolamentato italiano e le Società dell'omonimo Gruppo (di seguito denominate congiuntamente "il Banco"), esplica la propria attività nel settore bancario e, più in generale delle attività finanziarie, principalmente, ma non esclusivamente, in Italia; nello svolgimento di dette attività, "il Banco" rispetta le norme legali ed amministrative vigenti.

Il Banco Popolare S.c. organizza le proprie attività secondo le norme ed i principi del Credito Popolare ed orienta le proprie strategie e l'operatività ai valori che hanno ispirato la nascita e l'affermazione delle Banche Popolari e segnatamente di quelle da cui ha avuto origine il Banco.

Il Banco inoltre:

- ha adottato e rispetta il "Codice Interno di Autodisciplina" (redatto su indicazioni dell'ABI ai sensi dell'articolo 58.1 del Regolamento Consob n. 11522/98), il Codice di Autodisciplina delle Società quotate (redatto in adesione al Codice sulla Corporate Governance promosso da Borsa Italiana) e gli altri Codici e/o Carte e Regolamenti, adottati per disciplinare aspetti particolari o generali delle strutture e delle attività della Società sia in via autonoma che in conseguenza dei provvedimenti delle Istituzioni preposte;
- promuove l'adesione delle Società del Gruppo ai Codici di Autodisciplina emanati dalle associazioni di categoria per regolamentare l'attività da esse svolte.

I principi contenuti nel presente Codice contribuiscono ad affermare la reputazione aziendale e l'attitudine del Banco ad essere riconosciuto come gruppo di imprese responsabili ed affidabili.

Tali principi si esprimono anche nell'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del D.Lgs. 231/01 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle società*", nel quale le regole di organizzazione e gestione sono declinate nel rispetto dei valori della responsabilità sociale.

Il Codice ed i suoi eventuali aggiornamenti vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Gestione della Capogruppo Banco Popolare, che li trasmette a tutte le Società del Gruppo, le quali sono a loro volta tenute ad adottarli orientando le proprie attività ai medesimi principi e valori.

Il Banco Popolare redige annualmente il bilancio sociale, nel quale dà conto, oltre che della attività svolta a favore dei propri stakeholder e dei territori, anche delle norme comportamentali adottate e dell'attività volta al controllo del loro rispetto ed alla sanzione delle infrazioni.

VALORI

I valori sui quali si fonda l'attività del Banco sono quelli etici fondamentali di onestà, lealtà, equità, trasparenza, rispetto di ogni singola persona e della libertà senza distinzione.

Tali valori si declinano nell'esercizio del credito popolare, che è volto a promuovere lo sviluppo dei territori nei quali operano le Banche del Gruppo attraverso l'offerta di servizi finanziari alle famiglie e alle aziende.

Il Banco persegue lo sviluppo e la crescita di lungo periodo attraverso il servizio ai Clienti, la valorizzazione dei collaboratori, la vicinanza ai territori e alle comunità locali e il conseguimento di una profittabilità dalle solide basi, che consenta di remunerare congruamente i soci e gli azionisti tutti e di alimentare il processo di accumulazione di capitale tangibile e intangibile.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.: Ambito di applicazione e destinatari

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito "Codice") intendono favorire e promuovere il rispetto, oltre che dei valori del Banco, degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che debbono qualificare il comportamento nell'ambiente di lavoro, gli adempimenti delle prestazioni di lavoro e di opera, le attività di negoziazione, assunzione ed adempimento delle obbligazioni della Società o verso la Società.

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per i Consiglieri, gli Amministratori, per tutte le persone legate a rapporti di lavoro subordinato con il Banco ("Dipendenti") e per tutti coloro che operano per il Banco, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso ("Collaboratori").

Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari" o "persone del Banco".

Il Codice sarà reso disponibile ai terzi che ricevano incarichi dal Banco o che abbiano con esso rapporti durevoli.

Articolo 2.: Comunicazione

Il Banco provvede a:

- informare tutti i Destinatari circa le disposizioni e l'applicazione del Codice, prescrivendone la rigorosa osservanza;
- predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.

Il Codice è redatto in lingua italiana e in inglese nonché tradotto in ciascuna lingua dei Paesi dove sono operative Società del Gruppo.

Il Codice è pubblicato sul sito www.bancopopolare.it e nei rispettivi siti web delle Società del Gruppo. E' altresì pubblicato nei portali aziendali delle Società del Gruppo a disposizione dei Dipendenti.

In particolare, il Banco provvede, anche attraverso apposite ed adeguate strutture e presidi,

- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni del Codice;
- alla verifica della sua effettiva osservanza, con riferimento, in via preventiva, agli atti regolamentari ed a contenuto generale e, in via successiva, ai singoli provvedimenti, agli atti negoziali ed ai concreti comportamenti dei Destinatari;

- all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione degli effetti delle infrazioni del Codice;
- all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestino;
- a sanzionare le violazioni del Codice.

Articolo 3.: Responsabilità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni nel rispetto formale e sostanziale di ogni genere di norma, con diligenza, professionalità, efficienza, lealtà e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo, in funzione del ruolo ricoperto, le responsabilità connesse alle proprie azioni e/o omissioni.

Le persone del Banco sono altresì tenute al rispetto ed alla tutela dei beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con quanto definito dalla normativa interna e dal presente Codice.

In particolare tutte le persone del Banco debbono improntare il proprio comportamento a criteri di condivisione delle informazioni, di attenzione alle opinioni ed alle istanze liberamente espresse da propri collaboratori, di chiara assunzione delle responsabilità proprie e collettive.

Articolo 4.: Legalità, correttezza ed onestà

Il perseguimento dell'interesse del Banco non può mai giustificare una condotta contraria alle norme applicabili, quale che ne sia il rango o la fonte, ed ai principi di correttezza e onestà.

Articolo 5.: Imparzialità

Nelle relazioni con le controparti e nelle relazioni interne, il Banco evita ogni discriminazione basata sulla nazionalità, le opinioni politiche, le appartenenze sindacali, le credenze religiose, l'origine razziale ed etnica, il sesso e lo stato di salute dei suoi interlocutori.

Articolo 6.: Riservatezza

I Destinatari, anche in conformità alle disposizioni di legge, debbono trattare con la massima riservatezza le informazioni in proprio possesso in ordine alle attività del Banco e dei Clienti.

Per informazioni "riservate" si intendono i dati e le conoscenze non accessibili al pubblico, in qualsiasi modo elaborate o registrate, attinenti all'organizzazione del Banco, ai beni aziendali, alle operazioni commerciali e finanziarie progettate o avviate dallo stesso Banco, ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, ai rapporti con i Clienti e le altre controparti istituzionali.

Nessuna informazione riservata relativa al Banco, acquisita o elaborata nello svolgimento o in occasione delle diverse attività, può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa, se non nei limiti delle esigenze imposte da una corretta attività lavorativa e, in ogni caso, mai per fini diversi da quelli istituzionali.

Le persone del Banco che, secondo i regolamenti interni, sono a conoscenza di informazioni riservate, o ne vengono occasionalmente a conoscenza, sono tenute a rispettare i vincoli di riservatezza stabiliti dal Banco e al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

Per informazioni "privilegiate" si intendono informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Il trattamento e la circolazione (anche all'interno del Banco) delle informazioni privilegiate devono avvenire nello stretto rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La diffusione delle suddette informazioni, così come rapporti diretti con giornalisti e mezzi di comunicazione, sono consentiti esclusivamente ai soggetti individuati dal relativo regolamento e sono subordinati al rispetto dei tempi e modi ivi previsti.

Articolo 7.: Trasparenza e completezza dell'informazione

Le informazioni che vengono diffuse dal Banco debbono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai Destinatari di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con il Banco stesso.

Articolo 8.: Conflitti d'Interesse

Nello svolgimento di ogni attività, il Banco opera per minimizzare le situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale.

Fra le ipotesi di "conflitto d'interesse", oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui uno dei Destinatari sia portatore, in una determinata situazione/operazione, di un interesse diverso da quello dell'impresa e dei suoi azionisti.

Ferme restando le norme di eteroregolamentazione e di autoregolamentazione, le situazioni di conflitto d'interesse devono sempre essere individuate ed adeguatamente gestite, e – ove previsto dalla Legge – adeguatamente manifestate allo scopo di evitare pregiudizi per la Clientela e le controparti in generale. Salvo quanto previsto dall'articolo 2391 del Codice civile, quando la presenza di un interesse extrasociale in capo ad un Destinatario può comportare pregiudizi a terzi o all'azienda, è obbligatoria l'astensione dall'attività da parte del Destinatario portatore dell'interesse stesso.

Articolo 9.: RegISTRAZIONI contabili

Le scritture contabili devono essere redatte secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, affidabilità, ricostruibilità e devono consentire la redazione di un quadro attendibile e fedele della situazione aziendale.

Esse devono essere tenute dai soggetti competenti in conformità alla legge ed ai principi tecnici, in aderenza alle procedure contabili.

Le rilevazioni contabili ed i documenti che le esprimono devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, anche riguardo alla natura delle operazioni a cui fanno riferimento.

Deve essere assicurata la possibilità di rintracciare agevolmente, per ciascuna registrazione contabile, la documentazione a supporto, al fine di consentire analisi e verifiche.

La documentazione deve altresì consentire di individuare i soggetti che sono intervenuti nella preparazione della scrittura contabile dell'operazione, nella sua decisione o attuazione e nel controllo, nonché le modalità seguite ed i criteri adottati nelle valutazioni.

Devono essere attuate adeguate ed opportune modalità di conservazione della documentazione contabile, al fine di garantire la genuinità e la veridicità di ciascun documento.

Articolo 10.: Rapporti con gli organi di controllo, la società di revisione e altre strutture

Nei rapporti con gli Organi di controllo aziendali (Consiglio di Sorveglianza e Comitato dei Controlli istituito al suo interno, Collegi sindacali, Organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/01, ecc) e con la Società di revisione, ciascuna struttura o funzione del Banco, nonché ciascun Destinatario, si attiene, tra l'altro, alle disposizioni del Codice, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

Le richieste di adempimenti e di documentazione devono essere evase tempestivamente, con chiara assunzione della responsabilità circa le veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite. I dati ed i documenti richiesti sono resi disponibili in modo puntuale ed esauriente. Le informazioni così fornite devono essere accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando – e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei – situazioni di conflitto d'interesse.

L'Organo amministrativo valuta l'eventuale affidamento di incarichi diversi dalla revisione obbligatoria alla società incaricata della stessa, nel rigoroso rispetto della normativa vigente.

Articolo 11.: Rapporti con le OO.SS.

Il Banco impronta il confronto con le Organizzazioni sindacali in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue relazioni industriali.

Articolo 12.: Rapporti con i beni aziendali

Ciascuno è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni affidatigli per espletare i propri compiti nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione, tutela ed utilizzo dei beni.

I Destinatari dovranno prestare, nell'invio di posta elettronica, la stessa attenzione, cautela ed etichetta adottate per la posta ordinaria.

Per quanto riguarda la connessione ad internet eventualmente resa disponibile, nonché il telefono, compreso quello cellulare, e la e-mail, l'utilizzo dovrà essere limitato a scopi strettamente aziendali.

L'utilizzo delle autovetture aziendali e di tutti i beni ed i servizi di cui i Destinatari abbiano ottenuto la disponibilità in ragione delle funzioni loro affidate dal Banco è rigorosamente limitato alle necessità aziendali. L'uso personale è possibile esclusivamente nei casi, nei modi, nei limiti ed alle condizioni in cui esso sia consentito dalle normative interne o eventualmente, in speciali casi, previste dal contratto di lavoro.

Le spese sostenute dai Destinatari per trasporto, vitto e alloggio sono rimborsabili dal Banco, esclusivamente e rigorosamente nei limiti, nei tempi e nei modi previsti dalle normative interne.

Ogni abuso dovrà essere sanzionato e comporterà la sospensione, o nei casi di violazioni più gravi o reiterate, la revoca della concessione dei beni abusivamente utilizzati.

Art. 12 bis: Rapporti economici con top managers, traders, amministratori e sindaci

Il Banco Popolare S.c. rende noti annualmente i compensi a qualsiasi titolo erogati ai Top Manager¹, ai traders², ed ai componenti i Collegi Amministrativi e di Controllo del Banco.

Le politiche di remunerazione dei suddetti soggetti, se e nei limiti in cui non riservate alla competenza dell'Assemblea della Capogruppo, sono determinate dal Consiglio di Sorveglianza su proposta e/o parere dello specifico Comitato Remunerazione la cui composizione deve prevedere che la maggioranza assoluta dei propri membri rivesta la qualifica di Amministratori indipendenti.

I bonus collegati ai risultati economici e i sistemi di ritenzione e/o fidelizzazione e/o incentivazione basati sull'attribuzione, diretta o anche solo virtuale, di strumenti finanziari emessi dal Banco, sono riservati agli amministratori esecutivi ed al personale e devono prevedere, quanto ai sistemi, l'impossibilità per gli assegnatari di conseguire i relativi vantaggi, se non al naturale termine del rapporto di lavoro e comunque non prima di 6 anni dalla loro attribuzione³. Con riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno:

- a) i meccanismi di incentivazione saranno coerenti con i compiti loro assegnati,
- b) si cercherà di evitare la corresponsione di bonus collegati ai risultati economici, salvo valide e comprovate ragioni, e
- c) si cercheranno di osservare con particolare rigore le cautele di seguito indicate per i compensi basati su strumenti finanziari.

¹ Per Top Manager si intendono gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali, i Condirettori Generali e i Vice Direttori Generali delle società del Gruppo e i primi riporti del Consigliere Delegato nella capogruppo

² tutti gli operatori di mercato che abbiano percepito un compenso annuo onnicomprensivo pari o superiore ad euro 200.000

³ sono escluse da tale previsione le ipotesi in cui gli strumenti finanziari concorrono a formare parte della retribuzione ordinaria in sostituzione della cassa (i.e. VAP) e non rientrano quindi nei sistemi di ritenzione e/o fidelizzazione

Dall'approvazione delle politiche e dei sistemi sopra citati dovrà comunque risultare la coerenza degli stessi rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo del Banco, anche prevedendo un bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della remunerazione e, con riguardo alle seconde, anche attraverso la graduale introduzione, nell'ambito della relativa contrattazione aziendale, di sistemi di ponderazione per il rischio e meccanismi volti ad assicurare il collegamento dei compensi con risultati effettivi e duraturi.

Nel caso in cui il Banco, nell'ottica di rafforzare la propria operatività ed il proprio profilo patrimoniale, ricorresse ad interventi di pubblico sostegno e fino a quando tali interventi non siano stati integralmente sostituiti con strumenti ordinari:

- a) i compensi dei componenti i Collegi Amministrativi e di Controllo del Banco non potranno crescere in valore reale;
- b) i compensi dei Top Manager, dei traders e del personale dirigente non rapportati ai risultati aziendali saranno stabili in termini reali salvo specifiche eccezioni necessariamente correlate alla promozione e comunque all'assunzione da parte del beneficiario di responsabilità significativamente maggiori;
- c) in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro con i componenti il Top Management e/o di cessazione anticipata dalle cariche nei Collegi Amministrativi e di Controllo del Banco, il costo a carico della Banca non potrà essere maggiore di quello previsto dalla normativa applicabile ai sensi di legge e dalla contrattazione collettiva ed individuale. A tale proposito il Banco, nei nuovi contratti di lavoro, si impegna a non introdurre clausole del tipo "paracadute" che prevedano, anche nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e/o di carica, anche di iniziativa del medesimo, il pagamento di importi superiori a 30 mesi della retribuzione ordinaria.

Il Banco si adopererà, inoltre, per quanto possibile, ad allineare a quanto sopra previsto, anche gli impegni precedentemente assunti.

Articolo 13.: Conformità alle norme

Al fine di assicurare la conformità alle norme è istituita una apposita funzione (di Compliance), il cui compito specifico è quello di verificare che le procedure interne siano coerenti con la necessità di prevenire la violazione o l'elusione di norme eteroregolamentari (leggi e regolamenti) e autoregolamentari (codici di condotta) applicabili al Banco. Tale funzione risponde a requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità ed ha accesso a tutte le attività svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche del Banco.

Articolo 14.: Controllo interno

Il Banco prevede un sistema di controlli interni, affidati a funzioni adeguate, dotate di congrue strutture, conformi a quanto richiesto dalla legge, dalla normativa secondaria e dalle norme di autoregolamentazione.

Ogni Destinatario, nell'ambito delle proprie funzioni e dei compiti assegnati, deve contribuire attivamente al migliore funzionamento del sistema dei controlli interni e allo sviluppo di una cultura dell'autocontrollo.

Articolo 15.: Sicurezza e salute

Il Banco garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi:

- agli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei Dipendenti, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei Dipendenti stessi;
- all'acquisizione delle documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- alla prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza e di salute.

RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER**Articolo 16.: Rapporti con i Dipendenti**

Ai Dipendenti, la cui incolumità fisica e integrità morale sono considerate valori primari del Banco, vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, in ambienti di lavoro adeguati.

L'effettiva conoscenza delle normative, di ogni ordine e grado, che disciplinano le attività rientranti nelle rispettive funzioni è condizione necessaria per la loro assegnazione.

Il Banco fornisce ai propri Dipendenti strumenti di formazione e di aggiornamento idonei al raggiungimento di un grado di professionalità adeguato all'esecuzione dei compiti loro assegnati e ne valorizza nel tempo le attitudini e le competenze.

Il Banco riconosce l'importanza della comunicazione interna aziendale nei confronti del Personale e la favorisce con appositi strumenti e iniziative volti a mettere i collaboratori tutti nella condizione di essere informati, di sentirsi coinvolti e di fare un buon lavoro nell'interesse del Banco con loro soddisfazione.

I Dipendenti del Banco devono poter esprimere liberamente il proprio pensiero e, ove del caso, il proprio dissenso.

Il Banco valorizza lo spirito di appartenenza aziendale e quello di solidarietà con e tra le persone del Banco stesso, con riferimento alle attività professionali ed a quelle ricreative, al personale in servizio ed a quello in quiescenza, favorendo le relative iniziative associative e le opportune organizzazioni mutualistiche.

Il Personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Il Banco evita qualsiasi forma di discriminazione e garantisce trasparenza sia alla fase di selezione che a quelle di gestione e sviluppo di carriera del Personale.

I profili professionali e personali dei candidati vengono valutati con obiettività nell'esclusivo interesse del Banco ad assumere o a promuovere le persone più idonee per le posizioni di cui trattasi.

Il Banco adotta regole idonee a evitare che le attività di selezione del Personale possano essere condizionate da considerazioni di carattere clientelare o anche solo apparire tali. Fra tali regole vi è quella che vieta l'assunzione dei soggetti che abbiano svolto - con ruolo di responsabilità - attività di controllo, sorveglianza, vigilanza di qualsivoglia tipo e natura nel Banco nei 36 mesi antecedenti l'assunzione.

Le decisioni relative alla selezione del Personale e tutte le decisioni relative ai rapporti di lavoro devono essere motivate e documentate a cura della struttura organizzativa competente.

Il Banco vieta la prospettazione di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressione di carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dal presente Codice e dalle norme e regole interne.

Articolo 17.: Rapporti con i Clienti

Il Banco persegue la crescita del numero dei Clienti e del loro grado di soddisfazione in un'ottica di servizio alle famiglie, alle imprese ed agli enti pubblici ed intermedi; diffonde tra i medesimi i valori del Credito Popolare favorendone l'ingresso nella compagine sociale e la partecipazione alla vita del Banco.

Nei rapporti con la Clientela, i Destinatari sono tenuti ad improntare il loro comportamento a criteri di proattività, cortesia, trasparenza, collaborazione e ascolto, fornendo informazioni adeguate, complete e tempestive sui prodotti e sui servizi offerti. I prodotti ed i servizi proposti al Cliente devono essere rispondenti alle sue reali esigenze e non è consentito il ricorso a pratiche elusive, defatigatorie o comunque tendenti a forzare il suo giudizio o il suo comportamento.

Il Banco adotta politiche aziendali coerenti con le regole ed i principi della normativa antiriciclaggio, che costituiscono un aspetto rilevante della propria affidabilità sul mercato e nei rapporti con la Clientela. A tal fine i Destinatari:

- ~~si rifiutano di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;~~
- prestano particolare attenzione a tentativi di operazioni e a operazioni proposte da utenti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare e presentino modalità di esecuzione anomale;
- inoltrano una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia anche con riferimento alle operazioni rifiutate o comunque non concluse;
- valutano i profili di eventuale anomalia anche con riferimento all'operatività di altri intermediari, nazionali o esteri. In tale contesto, prestano particolare attenzione all'attività che interessa intermediari di non elevata reputazione ovvero soggetti operanti in Paesi segnalati come "non cooperativi".

L'analisi del grado di anomalia di una operazione è effettuata con riferimento alle caratteristiche del soggetto che la pone in essere.

Articolo 18.: Rapporti con i fornitori di beni e servizi

Con esclusione delle sole prestazioni di carattere eminentemente fiduciario, il Banco procede alla scelta dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere chiare, certe e non discriminatorie. La selezione dei fornitori e gli acquisti di materiale e di servizi di qualsiasi tipo sono determinati solo ed unicamente da valutazioni obiettive di qualità, prezzo, capacità di consegna, servizio e mantenimento di fonti di approvvigionamento adeguato alle necessità aziendali.

I rapporti con i Fornitori sono improntati a correttezza e buona fede e devono essere documentati e ricostruibili.

I contratti prevedono come condizione che il Fornitore si impegni al rispetto del Codice; chi intrattiene rapporti con il Fornitore è tenuto a segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza inadempienze significative e non conformità rispetto al Codice.

Nessuna persona del Banco o che agisce in suo nome può intrattenere rapporti con alcun Fornitore ove abbia un interesse, anche non patrimoniale o indiretto, nell'attività del medesimo.

Le condizioni a cui la fornitura viene effettivamente erogata devono essere quelle pattuite contrattualmente.

Articolo 19.: Rapporti con i territori e le comunità locali

Il Banco, sia direttamente che a mezzo delle fondazioni di cui ha promosso o promuoverà la nascita, contribuisce e sostiene, con i mezzi previsti dallo Statuto e con quelli resi disponibili dall'attività corrente, istituzioni ed iniziative di carattere religioso, culturale, artistico, scientifico, sanitario, assistenziale, ambientale, sportivo e più genericamente di comune e sociale interesse, con riguardo principalmente ai territori in cui il Banco ha le sue radici o intende radicarsi. Tali iniziative devono essere adeguatamente motivate, anche con riguardo alla congruità dell'impegno economico, alla qualità dell'iniziativa e dei partecipanti e ai concreti benefici economici e sociali per il territorio interessato dall'iniziativa.

Il Banco non supporta manifestazioni o iniziative che abbiano finalità politiche e si astiene dal sostenere, con mezzi finanziari e non, parti ed esponenti politici, sindacati e/o loro esponenti.

Nessun Destinatario del presente Codice che abbia interessi, anche non patrimoniali o indiretti, a qualsiasi titolo collegati o riconducibili ai partiti politici, organizzazioni politiche e sindacali e associazioni rappresentative di interessi collettivi o di categoria o con persone che ne fanno parte, può intrattenere rapporti in nome o per conto del Banco se non debitamente autorizzato e munito di adeguati poteri.

E' tassativamente vietato promettere o corrispondere a qualsiasi titolo, anche indirettamente, o sotto forme simulate, denaro o altre utilità a soggetti di cui al secondo paragrafo del presente articolo, ovvero a persone collegate a tali soggetti in virtù di rapporti familiari, personali o d'affari.

Chiunque venga a conoscenza di richieste di denaro o altra utilità provenienti dai soggetti suindicati, è tenuto ad informare tempestivamente i propri superiori e l'Organismo di Vigilanza.

Articolo 20.: Rapporti con le Pubbliche Istituzioni

I rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza, le Istituzioni e gli Enti Pubblici in genere sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti e sono improntati a principi di correttezza e trasparenza, nel rispetto dei reciproci ruoli escludendo ogni comportamento e/o atteggiamento volto ad influenzare impropriamente e/o indebitamente l'operato o che possa anche solo apparire tale.

Qualunque Destinatario del presente Codice che abbia interessi, anche non patrimoniali o indiretti, a qualsiasi titolo collegati o riconducibili alla Pubblica Amministrazione e, in generale, ad organismi pubblici, italiani, sopranazionali o esteri o a persone che ne fanno parte, non può intrattenere i predetti rapporti in nome o per conto del Banco se non debitamente autorizzato e munito di adeguati poteri.

In particolare è fatto divieto a tutti i Destinatari di ricevere e/o offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, doni, benefici, utilità di qualsiasi genere, sia dirette che indirette, con la sola esclusione della consueta omaggistica natalizia, comunque di modico valore.

Articolo 21.: Rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo

I rapporti del Banco con le Autorità di vigilanza e di controllo nazionali, sopranazionali ed estere, sono ispirati ai principi di legalità, trasparenza e leale collaborazione.

Il Banco, con l'ausilio di funzioni espressamente dedicate, mantiene – ove previsti – costanti e puntuali flussi informativi con le Autorità, assicurando la completezza, veridicità e integrità delle notizie fornite, l'oggettività delle valutazioni e la tempestività nell'inoltrare.

Articolo 22.: Regole in tema di omaggistica, comuni a tutte le relazioni.

L'omaggistica utilizzata a supporto del corrente svolgimento degli affari è volta esclusivamente a promuovere l'immagine del Banco e non può eccedere, per valore e/o intensità, le normali prassi commerciali e di cortesia o, comunque, compromettere l'indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del destinatario.

E' fatto divieto ai Destinatari di accettare da Fornitori, o aspiranti tali, doni, benefici o vantaggi, diretti o indiretti, di qualunque genere o tipo, ove non di modico valore: in caso di dubbio in ordine a detto requisito è necessario il preventivo assenso scritto del proprio responsabile diretto.

L'omaggistica a favore di Destinatari del Banco è consentita solo se e nei limiti precedentemente approvati dall'Organo amministrativo e/o dagli organi delegati da quest'ultimo.

Il Destinatario che riceve beni, servizi o altre utilità in modo difforme da quanto precede deve informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

Articolo 23.: Conoscenza delle prescrizioni del Codice

Ciascun Dipendente del Banco sarà posto a conoscenza dei contenuti del presente Codice Etico alla cui diffusione il Banco è impegnato con pubblicazione sul portale intranet aziendale; la presa visione richiesta ha anche il valore di assunzione di impegno da parte del Personale. Accettazione formale delle previsioni del presente Codice dovrà essere richiesta, dalle Funzioni competenti, ai consulenti, collaboratori esterni e fornitori del Banco.

Articolo 24.: Segnalazioni

Ogni Destinatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi violazione del presente Codice o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Banco ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il Banco si impegna comunque ad indagare in relazione ad ogni violazione di cui venga altrimenti a conoscenza.

La segnalazione deve essere effettuata all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo postale o all'indirizzo e-mail che ogni Società del Gruppo pubblicizza con gli strumenti ritenuti più adeguati.

Le segnalazioni di violazione saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti a identificare i termini della violazione ed a consentire di effettuare una indagine appropriata.

Il Banco non tollererà alcun tipo di ritorsione per le segnalazioni effettuate. In ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Tutti i Destinatari del Codice sono inoltre tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti non in linea con il presente Codice.

Art. 25.: Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice

Non potranno essere tollerate da parte del Banco violazioni delle previsioni contenute nel presente Codice etico o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Banco stesso ai sensi del D.Lgs. 231/01

Per quanto concerne i Dipendenti, ogni violazione di esse costituirà infrazione disciplinare e comporterà le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 7 della L. 300/70 e successive integrazioni e modifiche e all'articolo 2106 C.C., nonché, ove la violazione commessa dovesse integrare anche gli estremi della violazione del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dal Banco ai sensi del D.Lgs. 231/01, l'applicazione delle sanzioni previste dal Modello medesimo.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni, ogni violazione è fonte di responsabilità contrattuale e, come tale, potrà essere sanzionata.

Per quanto concerne i componenti gli organi sociali, ogni violazione da parte loro, ove non diversamente previsto, dovrà essere sanzionata, con misure proporzionali alla violazione, dall'organo sociale di appartenenza.

Le funzioni aziendali competenti riferiscono periodicamente all'Organo di Vigilanza e all'Organo Amministrativo segnalando analiticamente le violazioni più significative, comprese quelle attribuite ai Destinatari non Dipendenti, nonché i conseguenti provvedimenti adottati o in via di adozione.



BANCA POPOLARE
DI MILANO

Allegato C

CODICE ETICO

Premessa

Per la complessità delle situazioni in cui la Banca si trova ad operare, è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che la Banca riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che la stessa assume verso l'interno e verso l'esterno.

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico al fine di indicare i principi generali di comportamento, la cui osservanza da parte dei dipendenti e dei consulenti della Banca è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Banca medesima: fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo della stessa.

Spetta all'Organismo di Vigilanza facilitare e promuovere la conoscenza del Codice. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.

Compete al suddetto Organismo vigilare sulla corretta osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere.

L'integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano con e per la Banca.

Le norme del Codice si applicano senza eccezione ai dipendenti della Banca e a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa.

I soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con funzioni di direzione, nonché tutti i dipendenti, i collaboratori e consulenti esterni non devono mai venire meno al rispetto di principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità, la correttezza, la trasparenza e l'obiettività nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

I sopraindicati soggetti, durante lo svolgimento dell'attività loro demandata, devono rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel Codice e, in nessun caso, il perseguimento di un interesse o di un vantaggio della Banca può giustificare un comportamento non corretto.

Va evitata ogni forma di discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche e psichiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose.

Le molestie sessuali e le vessazioni fisiche o psicologiche non sono tollerate dalla Banca, in qualsiasi forma esse si manifestino.

Fermi restando i divieti generali di fumare nei luoghi di lavoro, la Banca nelle situazioni di convivenza lavorativa tiene in particolare considerazione la salute dei dipendenti, di chi avverte disagio fisico in presenza di fumo e chieda di esser preservato dal contatto con il "fumo passivo".

Ognuno, nell'ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, deve fornire il massimo livello di professionalità di cui dispone per soddisfare i bisogni della clientela e

degli utenti interni.

E' necessario che ciascuno svolga con impegno le attività assegnate, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Nello svolgimento di qualsiasi attività sociale devono sempre evitarsi situazioni in cui i dipendenti e/o membri di Organi di amministrazione o controllo e/o consulenti e/o clienti e/o fornitori della Banca siano, anche solo apparentemente, in conflitto di interessi con la Banca.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente eseguita, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Ciò significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione adeguata e deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

CAPITOLO I - RAPPORTI ESTERNI

Art. 1 Disposizioni Generali

Gli organi sociali e i dipendenti debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni alla Banca.

Non sono ammesse forme di regalo che possano essere, anche solo indirettamente, interpretate come eccedenti le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale, o comunque mirate ad ottenere trattamenti di favore per la Banca o dalla Banca.

E' fatto assoluto divieto per i dipendenti e/o consulenti della Banca di offrire, sia direttamente che indirettamente, denaro e/o doni e/o prestazioni a titolo gratuito a pubblici funzionari, quando tali doni e/o prestazioni possano essere in qualche modo collegati a rapporti di affari tra la Banca e le pubbliche funzioni cui gli stessi afferiscono.

E' fatto altresì assoluto divieto per i dipendenti e/o consulenti della Banca di richiedere e/o accettare, direttamente o indirettamente, denaro e/o doni e/o prestazioni di favore, nel caso in cui ciò potrebbe sembrare essere fatto quale contropartita di una prestazione dovuta nell'ambito dello svolgimento dell'attività sociale della Banca.

Nei casi suindicati (ad eccezione di quelli aventi ad oggetto omaggi di modico valore, ove non siano connotati da caratteristiche che facciano presumere l'esistenza di un illecito scambio di favori tra cliente e dipendente), il superiore deve informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza e il suo diretto superiore.

Qualora sia impossibile rifiutare o restituire l'omaggio, oppure il rifiuto possa avere conseguenze negative sul rapporto, il ricevente il dono dovrà informare tempestivamente il suo diretto superiore, che valuterà le azioni da intraprendere.

Inoltre, nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e/o fornitori e nella gestione di quelle già in essere, è necessario, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, evitare di:

- intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al traffico d'armi, al riciclaggio, al terrorismo, al contrabbando, al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- mantenere rapporti finanziari con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il traffico di migranti ovvero il turismo sessuale, ecc.);
- richiedere prestiti ai clienti.

Art. 2 Rapporti con la clientela

La professionalità, la competenza, la disponibilità, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i destinatari del Codice sono tenuti a seguire nei loro rapporti con la clientela.

I comportamenti assunti sono improntati a tenere strettamente riservate le informazioni acquisite nel corso dell'attività, nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di privacy. Per tutelare l'immagine e la reputazione della Banca è indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza;
- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, antiusura e trasparenza, nonché alla normativa in materia di vigilanza;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

Art. 3 Rapporti con i fornitori

Ogni acquisto in favore della Banca deve essere condotto con lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio, da personale qualificato che si assume la responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri giudizi, assicurando nell'attività di acquisto alla Banca l'osservanza di tutte le disposizioni normative rilevanti.

I dipendenti e/o consulenti addetti al processo di acquisto:

- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate;
- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori; eventuali rapporti personali dei dipendenti e/o consulenti coi fornitori devono essere segnalati alla Direzione di appartenenza prima di ogni trattativa;
- devono mantenere i rapporti e condurre le trattative con i fornitori in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della Banca;
- sono tenuti tassativamente a segnalare immediatamente alla Direzione Internal Auditing e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali;
- non devono offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a personale di altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per la Banca, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali del presente Codice Etico;
- non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte del rilascio di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la Banca.

Art. 4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Ai fini del presente Codice, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organismo direttamente o indirettamente riconducibile all'Unione Europea (Servizi, Uffici, Comitati, Agenzie) o di funzionario dell'Unione Europea o di funzionario di Stato estero.

Sempre ai sensi del presente Codice, nella definizione di ente pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati.

2. Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca).

3. Chi riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza ed il suo diretto superiore.

4. Le prescrizioni indicate nei precedenti commi non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, etc., abbiano analoghe finalità di quelle vietate dal presente paragrafo.

5. Nel caso si instaurino rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

In particolare non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti e/o il loro diretto superiore a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

6. Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse della Banca, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

7. E' vietato indurre chiunque in errore con artifici o raggiri per procurare alla Banca un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico.

Il “profitto ingiusto” può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall’Unione Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

8. E’ inoltre fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla Banca dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

9. E’ vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Il divieto è rafforzato se ad essere danneggiato è lo Stato o un ente pubblico.

Art. 5 Situazione di Conflitto d'Interessi

I dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca, devono evitare ogni possibile situazione di conflitto d'interessi.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, le situazioni che possono provocare un conflitto di interessi sono le seguenti:

- partecipare a decisioni che riguardano affari con soggetti con cui il dipendente o un familiare stretto del dipendente abbiano interessi oppure da cui potrebbe derivare un interesse personale;
- uso del nome della Banca per usufruire di vantaggi personali;
- proporre o accettare accordi da cui possano derivare vantaggi personali;
- compiere atti, stipulare accordi ed in genere tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare alla Banca e/o al Gruppo un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato.
- confliggere con l'interesse della Banca, influenzando l'autonomia decisionale di altro soggetto mandato a definire rapporti commerciali con o per la Banca.

I dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore diretto che valuterà il comportamento da tenere.

CAPITOLO II – RAPPORTI INTERNI

Art. 6 Trattamento economico dei Vertici Aziendali e degli operatori di mercato e politiche di remunerazione della Banca.

1. La Banca si impegna affinché le remunerazioni erogate a qualsiasi titolo ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai Vertici Aziendali¹ e agli operatori di mercato, inclusi i *traders*, siano sempre ispirate a criteri di eticità e trasparenza.

2. In ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia, le politiche di remunerazione degli organi sociali, dei Vertici Aziendali, dei dipendenti e degli altri collaboratori sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. All'assemblea dei soci viene altresì annualmente fornita una adeguata informativa sulla attuazione delle politiche di remunerazione.

3. All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito un Comitato per la Remunerazione, composto da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti, al quale sono, tra l'altro, attribuite funzioni consultive e propositive in materia di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei Vertici Aziendali, nonché di monitoraggio e valutazione della corretta attuazione delle politiche di remunerazione approvate dalla Banca in conformità con le citate disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

4. Le politiche di remunerazione della Banca devono essere coerenti con il principio di prudente gestione del rischio e di moderazione dei compensi, nonché con le strategie di lungo periodo della Banca.

Salvo motivata deliberazione dell'assemblea dei soci, la Banca non attua piani di incentivazione basati su strumenti finanziari; ove attuati, tali piani dovranno in ogni caso essere strutturati in modo da rispettare rigorosamente i principi di prudente gestione del rischio, di moderazione e di coerenza con le strategie di lungo periodo della Banca.

Le forme di retribuzione incentivante collegate al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali possono essere previste solo a favore degli Amministratori esecutivi, del personale dipendente e dei collaboratori, e devono essere strutturate in modo da assicurare il collegamento tra l'incentivo riconosciuto e il carattere effettivo e durevole dei risultati conseguiti, la coerenza con la prudente gestione del rischio e la strategia di lungo periodo. In particolare, tali forme di retribuzione devono essere

- collegate all'effettivo e verificato conseguimento degli obiettivi assegnati, prevedendo a tal fine anche che l'erogazione dell'incentivo sia in parte differito ad un periodo successivo al conseguimento degli obiettivi in modo da poterne controllare il carattere durevole;
- equilibrate con le componenti fisse della retribuzione complessiva, per favorire comportamenti allineati a risultati sostenibili e alla prudente gestione del rischio della Banca, e coerenti con le funzioni individualmente assegnate ai beneficiari;

¹ Per "Vertici Aziendali" si intendono: Direttore Generale, componenti della Direzione Generale, il Condirettore Generale, i Direttori Centrali e gli altri Direttori della Banca (fino al grado di Direttore Addetto a Direzione Centrale compreso).

- realizzate in modo da sterilizzare gli effetti derivanti dalle attività *captive* e da misurare il risultato cui è parametrata l'incentivazione al netto degli accantonamenti prudenziali effettuati a fronte dei rischi assunti dalla Banca;
 - periodicamente sottoposte a valutazione e controllo anche tramite la comparazione con le politiche di incentivazione attuate dagli altri operatori del mercato.
5. Il trattamento economico riconosciuto ai Vertici Aziendali e, in genere, al personale dipendente in caso di scioglimento del rapporto di lavoro non può eccedere 24 mensilità di retribuzione; nessun beneficio economico, a qualsivoglia titolo, è riconosciuto agli amministratori all'atto della cessazione del rapporto.

Art. 7 Disposizioni relative ad attività di natura contabile, amministrativa o finanziaria

A tutti i dipendenti e/o consulenti che a qualunque titolo (anche quali meri fornitori di dati) siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca (come ad es. quelli da pubblicare in occasione di OPA), nonché in particolare agli amministratori, ai sindaci e chi ricopre posizioni apicali, è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti.

L'eventuale condotta illecita sarà considerata come commessa in danno della Banca stessa.

E' vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza o alla società di revisione.

E' vietato determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

E' vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati o da incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della Banca e/o del Gruppo ovvero di qualsivoglia altra società.

A tutti coloro che hanno rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, nonché agli amministratori, ai sindaci e a chi ricopre posizioni apicali è vietato ostacolarne le funzioni.

E' altresì vietato, nelle comunicazioni alle predette autorità, esporre fatti non corrispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca, o occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti inerenti la situazione medesima che avrebbero dovuto essere comunicati.

I dipendenti e consulenti della Banca devono evitare ogni comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare fenomeni di insider trading anche da parte di terzi.

I dipendenti, i consulenti, i membri del consiglio di amministrazione, i sindaci e, più in generale, tutti i soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate (intendendosi per tali le informazioni di carattere preciso che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari) devono astenersi dal diffondere e dall'utilizzare tali informazioni per la compravendita (per sé o per altri) dei suddetti strumenti finanziari, al fine di garantire la massima trasparenza del mercato.

Nel bilancio annuale sono pubblicate le azioni della Banca possedute al termine dell'esercizio, e le compravendite effettuate nel corso dell'esercizio, da parte dei consiglieri, dei sindaci e dei direttori generali della Banca.

Art. 8 Norme di comportamento del personale

Il personale dipendente deve attenersi altresì alle seguenti regole.

Deve essere evitata ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse con la Banca o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nel migliore interesse della Banca.

Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate debbono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno, sia all'esterno della Banca, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

I dipendenti e/o consulenti della Banca devono rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della Banca, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio. L'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti e/o consulenti della Banca (per questi ultimi nei limiti contrattualmente previsti) deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.

I dipendenti e/o consulenti della Banca devono evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento della propria attività lavorativa.

E' vietato sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzare la propria indipendenza di giudizio o imparzialità. Qualora il dipendente riceva omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, dovrà informare il suo diretto superiore per valutare l'eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento.

Ogni dipendente si deve impegnare a curare le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi; assumere un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori.

L'attività di ogni dipendente e delle strutture operative, di direzione e della rete commerciale, deve essere improntata alla massima collaborazione al fine di ottimizzare la soddisfazione della clientela.

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali.

Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettabili a verifica.

E' fatto obbligo di segnalare al responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza eventuali istruzioni ricevute contrastanti con la legge, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il contenuto dei contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice Etico.

Qualora l'ordine ritenuto illegittimo sia impartito da detto responsabile, la segnalazione va indirizzata all'Organismo di Vigilanza.

In generale, ogni dipendente deve ispirare il proprio comportamento a principi di onestà, correttezza e trasparenza, anche affinché non vengano posti in essere comportamenti che siano direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione dei reati definiti dal D.Lgs. 231/01 quali "illeciti transnazionali" e descritti nel Modello di Organizzazione e Controllo (quali l'associazione per delinquere e il favoreggiamento personale).

Art. 9 Personale che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio

Coloro che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, si trovassero ad assumere la qualifica di incaricato di pubblico servizio non devono:

- abusare della loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre qualcuno a dare o promettere indebitamente, a loro o ad un terzo, denaro, regali o altra utilità;
- ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per loro o per un terzo, al fine di omettere o ritardare un atto d'ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Si precisa che il personale della Banca riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ogni volta che sia chiamato a svolgere attività di carattere pubblicistico quali, ad esempio, attività di tesoreria, riscossione di tributi, concessione e gestione alla clientela, in regime di Banca delegata dalla Pubblica Amministrazione, di crediti agevolati.

Art. 10 Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito e valore di bollo

E' vietato falsificare, detenere, spendere o comunque mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo contraffatti o alterati. Per carte di pubblico credito si intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte ecedole al portatore emesse dal governo.

Chi riceve banconote o monete o carte di pubblico credito sospette di falsità o rubate deve informare il suo superiore diretto, affinché provveda all'opportuna denuncia.

CAPITOLO III - IL SISTEMA DISCIPLINARE

Art. 11 Principi Generali

La Banca da tempo utilizza procedure e modelli di organizzazione e sistemi di controllo, le cui violazioni sono soggette alle sanzioni previste dal sistema disciplinare vigente.

La Banca ha adottato un Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

Nessun comportamento illecito o comunque in violazione di disposizioni del presente Codice, o illegittimo, o anche scorretto, può essere giustificato o considerato meno grave, in quanto compiuto nell'asserito "*interesse*" o nell'asserito "*vantaggio*" della Banca.

Al contrario, stante l'inequivoca, insuperabile e priva di eccezioni volontà della Banca di non intendere in alcun caso avvalersi di siffatti "*interessi*" o "*vantaggi*", tale intento – ove posto in essere nonostante le contrarie misure realizzate dall'Azienda – costituirà uno degli specifici campi di intervento del presente sistema disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico sono adottate dalla Banca in piena autonomia, indipendentemente dal reato che eventuali condotte possano determinare.

Art. 12 Sanzionabilità del tentativo

Sono altresì sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare le regole stabilite dalla Banca, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Art. 13 Sanzioni per i Dipendenti

L'inosservanza delle regole indicate nel Modello adottato dalla BPM ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte del personale dipendente che non rivesta la qualifica di dirigente, può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva applicabile e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Fermo restando quanto sopra, si precisa peraltro quanto segue:

- ogni deliberata, o comunque dolosa commissione di reati di cui al Decreto, ovvero violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita comporterà senz'altro la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato;

- anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta o comportamento in violazione del Decreto potrà comportare la medesima sanzione, in relazione alla gravità della vicenda o alle conseguenze pregiudizievoli (non necessariamente solo economiche) cagionate, o alla eventuale recidiva, o all'impatto sull'ambiente aziendale, o in relazione all'importanza dei principi o delle procedure violate, o alle ricadute sulla fiducia e sulla affidabilità circa i futuri comportamenti;

- nei casi di minore importanza, privi di ricadute pregiudizievoli, saranno comunque adottati provvedimenti disciplinari conservativi graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

Particolare rigore sarà osservato in ordine ai casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite, in generale o in casi particolari, delle relative funzioni (controllo, vigilanza, sorveglianza).

Restano ferme e si intendono qui richiamate tutte le disposizioni, previste dalla Legge e dai contratti collettivi applicati, relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge (es. Statuto Lavoratori), dal CCNL, dallo Statuto BPM e dalle disposizioni aziendali.

Art. 14 Sanzioni per i soggetti in posizione apicale

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nonché di violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, la Banca provvede ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto, secondo i criteri indicati al punto 5. 4 del Modello.

Nei confronti del personale dirigente le valutazioni circa le sanzioni applicabili saranno operate tenuto conto, oltre che del livello di responsabilità e dell'intenzionalità e gravità della condotta, anche della peculiarità del rapporto di lavoro, caratterizzato dal forte senso di fiducia, dalla mancanza, per i dirigenti medesimi, di un sistema di sanzioni conservative, dalla particolare necessità, per la Banca, di affidarsi a soggetti dalla spiccata professionalità, disponibilità e competenza per l'attuazione dei principi di condotta e per il rispetto dei principi di legge e delle procedure e delle norme aziendali tutte.

Art.15 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio affinché possano prendere gli opportuni provvedimenti.

Art. 16 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione affinché possano prendere gli opportuni provvedimenti.

Art. 17 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni violazione delle regole previste dal Modello, nonché ogni commissione dei reati, imputabile ai Collaboratori Esterni (ad esempio, società di service, Consulenti o Partner), è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Banca, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

CAPITOLO IV - ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**Art. 18 Organismo di Vigilanza**

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice, relazionando almeno annualmente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, spetta all'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 dal Consiglio d'Amministrazione e regolato da apposito regolamento, che forma parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Banca, approvato dal Consiglio medesimo, a cui si fa espresso richiamo.

Art. 19 Formazione

La Banca, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, si impegna a comunicare a tutti i soggetti interessati i valori ed i principi contenuti nel Codice Etico, affinché gli stessi vengano applicati nelle scelte correnti.

In particolare la Banca eroga appositi corsi di formazione allo scopo di sviluppare nel tempo, fra l'altro, la capacità di riconoscere, analizzare e risolvere i dubbi che possano sorgere nella comune operatività.

CODICE COMPORTAMENTALE

GIORNALE DI CONFIGURAZIONE

Di seguito sono elencati gli interventi di revisione del Codice Comportamentale

VERSIONE	CAUSA RIEDIZIONE	DATA RIEDIZIONE
005	- Inserimento, nella parte II, del nuovo capitolo sui principi della politica retributiva del Gruppo.	11/2009
004	- Aggiornamento della Parte III - Capitolo 3 a seguito dell'emanazione della Circolare di Gruppo n. 402 riguardante l'orientamento del Gruppo circa l'operatività nel settore degli armamenti.	11/2008
003	- Inserimento, nella Parte I del Codice Comportamentale, delle nuove fattispecie di reato introdotte nel D.Lgs. 231/01 successivamente all'approvazione della precedente versione del suddetto Codice (luglio 2007); - Aggiornamento della Parte II, Cap 6, Par. 3 del presente Codice in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 in materia di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche".	10/2008
002	- Inserimento, nella Parte I del Codice Comportamentale, delle nuove fattispecie di reato introdotte nel D.Lgs.231/01 successivamente all'approvazione della precedente versione del suddetto Codice (luglio 2004); - Aggiornamento della Parte II, Cap 6, Par. 8 del presente Codice in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 in materia di "Market Abuse"; - Inserimento nella Parte II del Capitolo 9, riguardante le regole di condotta per le operazioni su monete, banconote, bollati ed altri valori.	24/07/2007
001	Prima emissione	12/2004

PREMESSA

Il Gruppo bancario Credito Valtellinese (di seguito per brevità il "**Gruppo**"), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri Soci e del lavoro dei propri Dipendenti, nel rispetto degli interessi legittimi delle collettività in cui è presente con le proprie attività, ha ritenuto conforme alle politiche aziendali da sempre perseguite procedere all'emanazione del presente Codice Comportamentale (di seguito per brevità il "**Codice**"), che sarà pertanto esteso dal Credito Valtellinese, in qualità di Capogruppo, a tutte le Società del Gruppo.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che essa possa costituire un valido elemento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, i consolidati comportamenti richiamati nel presente Codice. Ciò darà garanzia di una duplice funzione: la diffusione di criteri omogenei e trasparenti per lo svolgimento delle mansioni affidate, nonché contribuire alla creazione di un sistema idoneo alla determinazione di un modello di prevenzione anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Il presente Codice di condotta, quindi, si innesta in un più ampio progetto finalizzato a rendere manifesta l'identità comportamentale espressa dal Gruppo, ribadendo i valori ed i principi che esso vuole rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai propri componenti.

È in virtù di tale proponimento che il Gruppo intende riaffermare con grande forza che la correttezza e la liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un valore imprescindibile, proponendosi di contrastare in ogni modo possibile e lecito qualsiasi atteggiamento che tenda ad insinuarsi come cattiva prassi all'interno dell'organizzazione aziendale.

Tutti coloro che lavorano nel Gruppo o collaborano, a qualsiasi titolo, con esso devono sentirsi impegnati per il conseguimento di questo obiettivo nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Il modello di sviluppo che si propone è quello di un'impresa che si ponga nel mercato come portatrice di valori moralmente elevati, quali la piena osservanza delle leggi, il rispetto per i Lavoratori che l'animano, una leale concorrenza alle altre strutture operanti nel medesimo ambito.

Fedele a questa scelta di base, il Gruppo Credito Valtellinese si vincola al rispetto del presente Codice di comportamento in tutti i suoi atti, interni o rivolti al mondo esterno. In questo contesto, il presente Codice costituisce un riferimento al quale tutti i soggetti che contribuiscono al Gruppo - ed in primo luogo chi è chiamato a gestirlo - devono uniformare la loro condotta.

Una attenta lettura e adeguato recepimento del presente Codice costituisce un fattore importante affinché gli obiettivi del Gruppo siano perseguiti con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nel rispetto delle Leggi e delle norme vigenti.

PARTE I: PRINCIPI GENERALI

Il presente Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine del Gruppo. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni al Gruppo sia esterni.

L'adozione del presente Codice è espressione di una filosofia di gestione aziendale che pone quale obiettivo primario quello di soddisfare al meglio le aspettative di tutti gli *stakeholders* del Gruppo, mirando a raccomandare e promuovere un elevato *standard* di professionalità e a ostacolare quei comportamenti che si pongono in contrasto con i principi che il Gruppo intende promuovere.

Il presente Codice rappresenta altresì un documento ufficiale del Gruppo e costituisce parte integrante del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

Si sottolinea l'importanza della normativa citata che tende ad evidenziare i comportamenti oggetto di specifiche sanzioni; le fattispecie di reato rilevanti - in base al d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni - al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del d.lgs. 231/2001, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

1. delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs.231/2001) o contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, indicati all'art. 25-bis d.lgs.231/2001);
2. reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, indicati all'art. 25-ter d.lgs. 231/2001);
3. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001;
4. delitti contro la personalità individuale, indicati all'art. 25-quinquies d.lgs.231/2001);
5. abusi di mercato, indicati all'art. 25-sexies d.lgs. 231/01;
6. omicidio colposo e lesioni colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro indicato dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001;
7. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita indicati dall'art. 25-octies d.lgs. 321/2001;
8. reati transnazionali inseriti dalla legge 16 marzo 2006, n 146.

Appare evidente che l'adesione alle norme di comportamento emanate costituisce un presupposto fondamentale per il rispetto della Legge citata.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti del Gruppo ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile; pertanto a ogni Dipendente viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel presente documento, oltre alle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

1. Destinatari e ambito di applicazione

Il presente documento riporta le linee di comportamento di coloro che, a vario titolo, operano con il Gruppo Credito Valtellinese ed è pertanto rivolto ad Amministratori, Organi di Direzione e Controllo, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori, Agenti, Procuratori, terzi che operano per conto e/o per nome delle Società del Gruppo (di seguito, per convenzione, congiuntamente definiti "**Collaboratori**").

In particolare tali soggetti sono tenuti al rispetto:

- delle leggi vigenti e della normativa specifica di settore;
- delle norme contrattuali;
- di tutti i principi stabiliti per i Collaboratori.

Tutti i Collaboratori assicurano una condotta improntata alla massima integrità e correttezza, anche nell'esercizio delle proprie funzioni al di fuori dei luoghi di lavoro, al fine di evitare situazioni che possano condurre a comportamenti non conformi ai valori fondanti del Gruppo.

2. Impegni del Gruppo

Il Gruppo si impegna a far sì che la propria attività sia svolta nel rispetto dei valori su cui il presente Codice si basa. A tal fine assicura:

- l'adozione di tutte le misure necessarie per promuovere e diffondere i contenuti dello stesso all'interno della propria struttura e nei confronti dei Collaboratori;
- il costante aggiornamento del Codice (per il recepimento di eventuali modifiche organizzative, normative, ecc.) e la tempestiva comunicazione delle variazioni dello stesso all'interno della struttura a tutti i Collaboratori;
- il rispetto dello stesso, tramite un'attenta azione di vigilanza e prevenzione e, laddove si renda necessario, di sanzionamento di eventuali violazioni, ai sensi della vigente normativa legale e contrattuale.

3. I Valori Fondanti

I valori fondanti sono i principi su cui si basano le scelte e i comportamenti delle Persone appartenenti all'organizzazione.

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con tutte le categorie di *stakeholders* sono i principi cui il Gruppo Credito Valtellinese ispira il proprio operare, al fine di competere efficacemente e lealmente nel mercato, migliorare la soddisfazione dei propri Clienti, accrescere il valore aggiunto prodotto dal Gruppo e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie Risorse Umane.

Il Gruppo – conformemente a quanto indicato nella "Carta dei valori d'impresa" emanata dall'Istituto Europeo per il Bilancio Sociale – fa propri i seguenti valori:

- la centralità della persona, che si traduce:
 - nella tutela della dignità umana;
 - nella difesa dell'integrità fisica dei Collaboratori;
 - nel rispetto dei valori di interrelazione con gli altri;
 - nella salvaguardia e valorizzazione delle differenze culturali;
 - nella promozione del dialogo e della dialettica all'interno dell'organizzazione;
- professionalità e valorizzazione delle Risorse Umane;
- cooperazione;
- onestà;
- integrità morale;
- trasparenza;
- obiettività;
- diligenza;
- attenzione ai bisogni e alle aspettative legittime degli interlocutori interni ed esterni;
- interrelazione con la collettività e con le sue componenti rappresentative;
- impegno costante nella ricerca e nello sviluppo per favorire e percorrere, nel perseguimento del disegno strategico, il massimo grado di innovazione;
- lealtà nei confronti dell'azienda e senso di appartenenza;
- uso oculato dei beni e delle risorse aziendali;
- rispetto e tutela dell'ambiente.

Tutti coloro che operano all'interno del Gruppo Credito Valtellinese, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, impegnati a osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha rapporti a qualunque titolo agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

In particolare, il Gruppo ribadisce la convinzione che agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i richiamati principi fondamentali.

4. Corporate Governance

Il Gruppo adotta un sistema di *Corporate Governance* conforme a quanto previsto dalla legge e dalla normativa *Consob*, anche allineato ai contenuti del Codice di autodisciplina delle società quotate – cui il Gruppo ha aderito – e alle migliori prassi internazionali.

Tale sistema di governo societario è orientato alla massimizzazione del valore per gli Azionisti nel rispetto dei principi sanciti negli Statuti delle Aziende del Gruppo, al controllo dei rischi d'impresa, alla sana e prudente gestione, alla trasparenza nei confronti del mercato e al contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato, con particolare attenzione ai piccoli azionisti.

5. Trasparenza verso il mercato

Il Gruppo persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate. A tal fine mette a disposizione tutta l'informazione necessaria affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulle scelte strategiche aziendali, sull'andamento della gestione e sulla redditività attesa del capitale investito.

Tutta la comunicazione finanziaria delle Società del Gruppo si caratterizza non solo per il mero rispetto delle previsioni normative, ma anche per il linguaggio comprensibile, la completezza, la tempestività e la simmetria informativa nei confronti di tutti gli investitori.

6. Bilancio Sociale

Per il Gruppo Credito Valtellinese le imprese e le organizzazioni sono intese non solo come attori economici, ma anche come istituzioni sociali, le cui decisioni e azioni assumono una crescente importanza per il benessere delle comunità locali e nazionali.

I differenti portatori d'interesse per l'azienda pongono sì l'accento sulla *performance*, ma attribuiscono elevato valore ad aspetti quali la qualità, l'immagine, la reputazione, l'affidabilità, la trasparenza e correttezza degli stessi nei rapporti con i loro interlocutori pubblici e privati.

Il Gruppo bancario Credito Valtellinese, cosciente di questo fatto, redige annualmente il Bilancio Sociale e lo sottopone alla verifica esterna da parte di una società indipendente accreditata.

Attraverso questa iniziativa il Gruppo intende fornire uno strumento atto a illustrare la rilevanza sociale, ambientale ed economica del proprio operato. In questo modo tutti gli *stakeholders* vengono messi in condizione di comprendere in modo chiaro e completo l'attività dell'impresa e i suoi risultati.

PARTE II: ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. Gli Organi di Direzione e Controllo

Gli Organi di Direzione e Controllo agiscono nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto, della normativa interna aziendale tempo per tempo vigente e adottano comportamenti coerenti con i principi contenuti nel presente Codice Comportamentale. In particolare:

- operano con modalità tali da garantire:
 - la salvaguardia del patrimonio e della capacità finanziaria;
 - la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare;
- si fanno promotori della cultura della legalità e del controllo.

2. Principi dell'organizzazione del Gruppo

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, oltre ad essere legittima, è anche autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile.

A tal fine:

- a) le procedure che regolano le operazioni incorporano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti oltre alla possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima;
- b) ciascun Destinatario ispira la propria condotta a principi di managerialità, che consentano di:
 - assumersi le responsabilità del proprio ruolo;
 - saper individuare le priorità;
 - favorire la crescita professionale dei collaboratori;
 - sviluppare spirito d'iniziativa e competenza tecnica;
 - acquisire una visione strategica delle attività, rendendone di questa partecipi i collaboratori.
- c) ciascuna funzione aziendale e ciascuna persona a essa preposta è responsabile della veridicità e autenticità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

3. Rapporti infragruppo

Il Gruppo Credito Valtellinese riconosce autonomia alle Società che lo costituiscono, alle quali richiede di conformarsi ai valori espressi nel presente Codice, e di collaborare lealmente al perseguimento degli obiettivi, nel rispetto della Legge e delle normative vigenti.

Il Gruppo richiede che nessuna delle proprie controllate ponga in essere comportamenti o intraprenda decisioni che - pur determinando benefici a proprio favore - potrebbero risultare pregiudizievoli per l'integrità o l'immagine di altre società del Gruppo.

La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo, in particolare ai fini della redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, prudenza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

4. Sistema di Controllo Interno

Il Gruppo adotta un'organizzazione finalizzata alla sana e prudente gestione, coniugando la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni

economico-patrimoniali, nonché con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza, in conformità alle previsioni normative.

A tal fine il Gruppo si è dotato di regole, procedure e strutture organizzative che mirano a garantire il rispetto degli obiettivi aziendali e il raggiungimento delle seguenti finalità:

- accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne e alle direttive e agli indirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

5. I Soci

La *mission* del Gruppo è di creare valore sia nel breve sia nel lungo termine.

Nel perseguimento di detta *mission*, il Gruppo è attento al ruolo preminente dei Soci nel rispetto della soddisfazione dei Clienti. A tal fine ritiene il rapporto con i Soci-Clienti basato su principi di lealtà e trasparenza.

Nel rispetto dei propri valori fondanti, il Gruppo ritiene indispensabile diffondere la Solidarietà non solo fra i Soci ma anche fra tutti i protagonisti dell'attività economica sul territorio e - per ciò stesso - adempiere al meglio alla propria funzione di operatore economico.

6. Risorse Umane

Il Gruppo riconosce che le Risorse Umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo, in quanto il qualificato apporto di queste ultime all'attività svolta ne rappresenta il sostanziale valore aggiunto.

Esso ritiene prioritario il mantenimento di un ambiente di lavoro positivo, orientato alla massima collaborazione reciproca e al lavoro di squadra, alla condivisione degli obiettivi, nel quale ciascuno possa esprimere le proprie potenzialità, libero da ogni condizionamento o da qualsiasi forma di intimidazione.

Il Gruppo si impegna a valorizzare e sviluppare le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità e comunque in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive aziendali. I rapporti tra il Gruppo e le Risorse Umane che lo costituiscono sono improntati a fiducia e collaborazione.

Il Gruppo opera nel rispetto della dignità dei propri Collaboratori e adotta le azioni necessarie per la tutela della loro sicurezza e integrità fisica, in conformità con le Leggi tempo per tempo vigenti. La gestione delle Risorse Umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse, nel quadro generale della presente normativa.

6.1 Le politiche di selezione

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa, e assicurare che tali obiettivi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi e dei valori cui il Gruppo si ispira, la politica aziendale è volta a selezionare ciascun Collaboratore secondo i valori e le caratteristiche sopra enunciate.

Nell'ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati – il Gruppo opera affinché le Risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta.

6.2 Lo sviluppo delle professionalità

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro il Gruppo si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità e prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale e all'acquisizione di maggiori competenze.

6.3 Ambiente di lavoro e tutela della privacy

Il Gruppo si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Collaboratori; inoltre esso opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Il Gruppo garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, mediante l'implementazione di un sistema di monitoraggio, gestione e prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale improntato al rispetto delle misure di protezione e prevenzione previste dalla normativa esterna vigente e al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.

Il Gruppo s'impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca, a tutti coloro che a qualunque titolo interagiscono con la società, condizioni rispettose della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti.

Anche a questo proposito, nel rispetto della legislazione vigente, il Gruppo si impegna alla tutela della *privacy* in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri Collaboratori e, più in generale, di quanti interagiscono con l'azienda.

6.4 Conoscenza e rispetto delle normative

Il Gruppo Credito Valtellinese considera una componente essenziale del rapporto fiduciario con i propri Collaboratori la conoscenza e applicazione delle discipline regolanti specificamente la propria attività, e il rispetto delle norme di legge, regolamentari e contrattuali vigenti oltre che delle prescrizioni contenute nel presente Codice e delle altre disposizioni normative aziendali.

Le Risorse Umane si impegnano a rispettare il Codice al momento dell'assunzione dell'incarico e a tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità e onestà. Ciascuna di esse evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge, regolamentari, contrattuali o aziendali o quelle contenute nel presente Codice.

I Collaboratori operano con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio. I comportamenti sul luogo di lavoro e i rapporti tra Collaboratori, a tutti i livelli, sono sempre improntati alla reciproca correttezza. Ciascun Collaboratore si adopera affinché le relazioni con i Colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità.

Inoltre, non sono condivisibili condotte che possano rappresentare abuso della propria posizione di autorità: tra queste rientra, a titolo esemplificativo, richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

L'onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione del Personale rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della singola Società e rappresentano le caratteristiche richieste dal Gruppo ai propri Collaboratori.

6.5 Diligenza e buona fede

Ogni Collaboratore del Gruppo agisce lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e assicurando le prestazioni richieste con diligenza, ai sensi dell'art. 2104 c.c.

6.6 Doni e regalie

I Collaboratori evitano di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità; inoltre, non sollecitano né accettano — per sé o per altri — alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività del Gruppo o che intendano entrare in rapporto con esso, con eccezione dei regali di modico valore.

E' consentita, in ogni caso, l'effettuazione o la ricezione di regali elargiti su base di prassi comunemente accettate (es. regali natalizi), così come gli atti di cortesia commerciale, quando siano di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire un vantaggio in modo improprio.

6.7 Obblighi di riservatezza

I Collaboratori rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti. I Collaboratori non fanno uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche - ottenute anche in via confidenziale nell'attività svolta - per realizzare profitti o interessi privati.

I Collaboratori osservano il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.

Il Collaboratore consulta le sole informazioni alle quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni in vigore nella normativa interna.

Le informazioni sono gestite con modalità che garantiscano il rispetto della normativa vigente in tema di *privacy* e in conformità con le procedure interne esistenti: in particolare, non possono essere comunicate a terzi all'interno o all'esterno della Società di appartenenza, a meno che tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei propri compiti o sia richiesta dalle competenti autorità nell'ambito di indagini ufficiali.

Il Collaboratore previene l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati e evitando di effettuarne inutili copie.

6.8 Prevenzione degli abusi di mercato

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di legge ed i regolamenti aziendali relativi alla gestione, trattamento, comunicazione di informazioni privilegiate e, più in generale, in materia di prevenzione degli abusi di mercato ed agiotaggio.

Il Gruppo è consapevole dell'importanza che un'informazione corretta sulle proprie attività riveste per il mercato, gli investitori e la comunità in genere.

Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del *business*, le Società del Gruppo assumono pertanto la trasparenza come proprio obiettivo nei rapporti con tutti gli *stakeholders*. In particolare, le Società del Gruppo comunicano con il mercato e gli investitori nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

Gli Organi di Direzione e Controllo curano la gestione delle informazioni riservate sulla base di una procedura interna per la comunicazione all'esterno di documentazione e informazioni riguardanti il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive*.

I Collaboratori devono evitare comportamenti che possano favorire fenomeni di *insider trading*¹ o agiotaggio, anche da parte di terzi.

¹ Per *insider* si intende chi in ragione dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio ha accesso a informazioni privilegiate riguardanti la società. Tra le informazioni privilegiate vi sono quelle cosiddette "*price sensitive*" quali le informazioni, non di pubblico dominio che, se rese pubbliche, possono influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emessi da società del Gruppo quotati presso i mercati regolamentati.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i Responsabili di Funzione, i Dirigenti, i membri della società di revisione, e tutti i soggetti che hanno accesso ad informazioni non disponibili presso il pubblico e in grado di influenzare il valore dei titoli azionari (anche diversi da quelli emessi dalle Società del Gruppo) non possono sfruttare tali informazioni per la compravendita di azioni di società del Gruppo o di società quotate il cui andamento può essere influenzato dal Gruppo.

6.9 Beni in dotazione e accesso a procedure e sistemi

Tutti i Collaboratori conformano la propria attività e l'uso dei beni appartenenti al Gruppo ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia. Utilizzano il materiale, gli strumenti di lavoro e i beni aziendali con la massima cura e nel rispetto di detti principi. Sono chiamati, pertanto, ad adottare comportamenti che garantiscano la tutela del patrimonio aziendale, evitandone usi impropri e segnalandone prontamente l'eventuale danneggiamento, smarrimento o furto.

Particolare attenzione va data all'uso dei sistemi informatici e dei dati ivi contenuti, che rappresentano una componente fondamentale del patrimonio del Gruppo.

La sicurezza dei dati aziendali è in primo luogo responsabilità dei singoli fruitori².

L'uso degli elaboratori e l'accesso a procedure informatiche deve avvenire in conformità alla normativa e alle procedure interne vigenti e comunque per soli fini di lavoro; in particolare, la chiave di accesso ai sistemi informativi aziendali è strettamente personale e non può essere comunicata a terzi.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebite intrusioni o usi illeciti, nel rispetto della vigente normativa. In particolare, si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti al fine di evitare che personale non autorizzato abbia accesso ai sistemi informativi o ai dati aziendali:

- spegnere il PC o utilizzare *screen-saver* protetti da password ogni volta che ci si allontana dalla propria postazione;
- scegliere *password* difficilmente identificabili e modificarle con una frequenza adeguata;
- non lasciare incustoditi floppy disk, CD-ROM o altro materiale contenente informazioni importanti.

La distruzione dei supporti materiali o elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.

6.10 Uso della posta elettronica aziendale e di Internet

Gli utenti di posta elettronica utilizzano tale strumento per soli fini di lavoro, nel rispetto della normativa aziendale vigente, con contenuti che siano coerenti con i principi e i valori espressi nel presente Codice. Ciò in quanto ogni messaggio o informazione trasmessa tramite rete elettronica rappresenta un'affermazione attribuibile alla Società.

Con riferimento all'uso di *Internet*, valgono i principi precedentemente statuiti. In particolare, si raccomanda di:

- limitare l'uso di *Internet* alle sole esigenze di lavoro;
- privilegiare siti che possano essere considerati "sicuri" dal punto di vista informatico, al fine di preservare l'integrità dei sistemi aziendali.

² Si fa riferimento al riguardo al "Documento Programmatico sulla Sicurezza" redatto ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Nuovo codice in materia di protezione dei dati personali) ed al Fascicolo regolamentare "Normativa di Sicurezza".

7. Principi di politica retributiva

Principi generali

La politica retributiva si rivela come un importante fattore per l'assolvimento degli obiettivi di *mission* dell'azienda e, nel contempo, per la fidelizzazione, la motivazione e - in ultima analisi - l'ottimale relazione con i Collaboratori.

L'applicazione delle iniziative di remunerazione del Personale si inserisce infatti in un contesto di equilibrio e di sostenibilità che riguarda anche i cosiddetti *stakeholder*, cioè i portatori di interessi verso l'azienda nel mercato (soci, clienti, enti...).

Gli elementi principali assunti a riferimento sono legati alla valutazione degli aspetti di meritocrazia, eticità, competenza, professionalità e disponibilità dei Collaboratori, elementi questi che si sintetizzano in modo più complessivo nell'adesione del personale al progetto aziendale.

I fondamentali delle politiche retributive dell'azienda tengono in considerazione il contesto normativo e contrattuale che disciplina il settore del credito, con i due ambiti di applicazione contrattuale: quello cosiddetto di "primo livello", che trova il suo fondamento nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore (CCNL), ed uno cosiddetto "di secondo livello" che si riferisce alla negoziazione dei contratti integrativi (CIA) oltre ai singoli accordi, tempo per tempo, aziendali stipulati.

Sulla base di tali riferimenti, l'azienda svolge le più opportune analisi per dare contenuto ai propri valori portanti anche attraverso una politica retributiva equilibrata e trasparente tale che questa possa divenire fonte di sviluppo, crescita professionale e motivazione per tutto il personale.

I principi sopra esposti trovano adeguata formalizzazione nell'ambito del documento "Politiche retributive di Gruppo". Detto documento è redatto in coerenza con quanto previsto nelle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario" emanate dalla Banca d'Italia; sono state altresì prese in attenta considerazione le indicazioni emanate sull'argomento dai competenti organismi nazionali e sopranazionali, quali la Commissione Europea e l'OCSE.

In tale contesto, l'azienda ritiene che la retribuzione fissa rappresenti la componente basilare della remunerazione nel suo complesso, in relazione alle esigenze di stabilità che le risorse umane pongono nelle proprie priorità personali e lavorative. L'attenzione ad un'equilibrata composizione fra elementi retributivi fissi ed elementi variabili rappresenta una costante nella strategia aziendale di retribuzione: in questo modo le aspettative di sicurezza, attrattività e stabilità del rapporto di lavoro si bilanciano compiutamente con l'esigenza di favorire il merito o il particolare impegno su un obiettivo aziendale con positivi effetti nel medio periodo.

Come sempre avvenuto anche nel passato, si conferma l'utilizzo esclusivo della forma di remunerazione su base monetaria, senza ricorrere a forme di retribuzione o di incentivazione su base finanziaria (ad esempio stock option). A tali orientamenti si è sempre improntata la politica di remunerazione posta in essere dal Credito Valtellinese e dalle banche e società che ne compongono il Gruppo bancario.

Le forme di remunerazione variabile rappresentano un imprescindibile corollario per riconoscere il buon esito di una prestazione professionale, segnatamente allorquando questa si configuri al di sopra degli standard attesi e comunque abbia portato l'azienda all'ottenimento di risultati duraturi e di eccellenza (sistema premiante).

Nel caso in cui vengano altresì adottati sistemi di remunerazione con modelli formalizzati con riferimento ai risultati aziendali (sistemi incentivanti), questi ultimi vengono parametrati alle strategie di lungo periodo, salvaguardando i requisiti di stabilità e di prudente gestione del rischio.

Indirizzi operativi e gestionali

I concreti indirizzi gestionali ai quali conseguentemente è improntata la politica di remunerazione - che trovano ampia descrizione nel sopra citato documento "Politica retributiva di Gruppo" sono di seguito sintetizzati.

7.1 Consiglio di Amministrazione

La componente di remunerazione viene dimensionata entro importi fissi di entità contenuta e in piena coerenza con le esigenze di equilibrio, economicità gestionale e rispetto del ruolo e delle funzioni spettanti agli organi sociali. A fronte di incarichi consiliari che comportino in maniera specifica impegno e responsabilità vengono attribuite particolari indennità, nel rispetto di un generale criterio di equità e proporzionalità.

7.2 Dipendenti

Ai dipendenti ai quali sono state affidate responsabilità nell'ambito delle funzioni di controllo la remunerazione è definita all'interno della struttura retributiva in modo omnicomprensivo e non sono previste forme di incentivazione legate a *performance*.

Per componenti la Direzione Generale della Capogruppo il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'adozione di meccanismi di incentivazione esclusivamente monetaria su base parametrata al raggiungimento di specifici obiettivi definiti in coerenza alla prudente gestione del rischio ed alle strategie di lungo periodo e con collegamento fra compenso e risultati effettivi e duraturi. L'ammontare complessivo della retribuzione variabile rispetto a quella fissa prende come riferimento una percentuale massima del 35%.

Per quanto riguarda i Dirigenti, i Quadri Direttivi ed il Personale appartenente alle Aree professionali detta percentuale di riferimento è determinata al valore del 30%.

Eventuali meccanismi di sistema incentivante sono deliberati nel rispetto delle norme contrattuali ed aziendali che disciplinano la materia.

7.3 Collaboratori non legati a rapporto di lavoro subordinato

L'Azienda, come per il passato, intende far ricorso in forma estremamente ridotta a tali figure professionali. La forma remunerativa adottata è sempre quella della retribuzione monetaria in misura fissa.

7.4 Conclusione del rapporto di lavoro

Per taluni dipendenti, distinti particolarmente per merito e fidelizzazione all'azienda, a conclusione del rapporto di lavoro, unitamente al riconoscimento di quanto previsto normativamente a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) può essere prevista la corresponsione di un importo monetario di contenuta entità a titolo di escomio, inteso come espressione di gratitudine per l'impegno lavorativo profuso. Detti provvedimenti vengono proposti alla valutazione dalle competenti funzioni aziendali ed approvati singolarmente dal Consiglio di Amministrazione.

Non sussistono contratti individuali relativi a membri di Consiglio di Amministrazione o di Direzione Generale o a Dirigenti che prevedano la corresponsione di una "buonuscita" in relazione alla conclusione del rapporto di collaborazione con il Gruppo Credito Valtellinese.

8. Conflitto di interessi

Tra il Gruppo e i propri Collaboratori sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario di ciascuno utilizzare i beni dell'impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse societario, in conformità ai principi fissati nel Codice, che rappresentano i valori cui il Gruppo Credito Valtellinese si ispira.

In tale prospettiva tutti i Collaboratori, anche in ottemperanza alle vigenti disposizioni contrattuali collettive, evitano ogni situazione e si astengono da ogni attività che possa contrapporre un interesse

personale a quelli della azienda o che possa interferire e intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa. Il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi, oltre a essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel presente Codice, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità aziendale.

9. Redazione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste per legge

Tutte le operazioni e le decisioni assunte all'interno del Gruppo hanno una registrazione adeguata, frutto di un preciso e formalizzato — anche informaticamente — processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. Ogni operazione ha pertanto un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Protocolli specifici sono adottati - da parte di tutti coloro che a qualunque titolo intervengono nel processo operativo - nei termini e nelle modalità appositamente previste e descritte dalle competenti funzioni di Gruppo. La loro corretta attuazione garantisce la possibilità di identificare i soggetti aziendali responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni.

Le scritture contabili³ sono pertanto tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di eseguire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

A tal fine tutti i Collaboratori coinvolti nelle scritture contabili assicurano la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

I Collaboratori sono inoltre tenuti a informare tempestivamente i propri Responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

10. Condotta nelle operazioni su monete, banconote, bollati ed altri valori

I dipendenti o i collaboratori esterni che, nell'ambito della propria attività, ricevono o mettono in circolazione valori sono tenuti ad operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle norme interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede.

In particolare, sono tenuti a vigilare sull'autenticità dei valori trattati e ad attivare tempestivamente le procedure interne vigenti, qualora entrino in possesso di valori di dubbia autenticità.

Ai fini del presente paragrafo, per valori si intende monete, valori di bollo, carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

³ Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese.

PARTE III: RAPPORTI CON L'ESTERNO

Nei rapporti con l'esterno il Gruppo uniforma la propria condotta a principi di trasparenza, affidabilità, legalità, lealtà, correttezza, responsabilità e qualità.

1. La Clientela

Finalità prioritaria del Gruppo nello svolgimento della propria attività è la tutela dei diritti del Cliente. A ogni Cliente o categoria di Clienti sono prestate cura e attenzione, senza discriminazione alcuna.

Nei rapporti con la Clientela, e in genere nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, ciascun Collaboratore uniforma la propria condotta a criteri di cortesia, collaborazione e trasparenza, fornendo complete e adeguate informazioni sulle caratteristiche e le condizioni economiche dei prodotti e servizi offerti – ivi inclusa la composizione delle spese e degli oneri fiscali, nonché la natura ed i rischi delle operazioni e dei servizi richiesti – affinché il Cliente possa effettuare le proprie scelte in modo consapevole.

Nelle relazioni con l'esterno, i Collaboratori si comportano in modo tale da determinare fiducia e collaborazione nella Clientela; mostrano cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e curano la fornitura del servizio in modo efficiente e sollecito.

Tutte le informazioni acquisite, in modo diretto o indiretto, sulla Clientela sono utilizzate e conservate con cura al fine di garantire la massima riservatezza e il rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Le richieste di informazioni provenienti dalla Clientela sono soddisfatte con tempestività e sono tenute sotto costante monitoraggio, al fine di migliorare la qualità del servizio reso e, per tal via, la soddisfazione del Cliente. E' data particolare attenzione ai suggerimenti provenienti dalla Clientela, in quanto il Gruppo considera questi ultimi uno strumento privilegiato per la creazione di un rapporto costruttivo e di collaborazione fattiva con i Clienti.

Eventuali reclami saranno trattati con la massima tempestività e attenzione. Qualora i reclami risultino fondati, sarà cura degli Uffici competenti individuare con prontezza soluzioni adeguate per la composizione della controversia.

Le norme di comportamento riportate nel presente Codice integrano quelle individuate nel Codice di Comportamento del settore bancario e finanziario emanato dall'ABI e approvato dal Gruppo nel 1996 con delibera dei Consigli di Amministrazione.

Rappresenta un comportamento contrario ai principi del presente Codice intrattenere relazioni con persone collegate a organizzazioni criminali. Al riguardo si richiamano la normativa di settore e quella interna in materia di antiriciclaggio, trasparenza bancaria e antiusura. Eventuali anomalie andranno prontamente segnalate alle funzioni competenti e, in caso di sospetta commissione di reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'Organismo interno di Vigilanza istituito ai sensi dello stesso Decreto.

2. I Fornitori

Il Gruppo promuove e conduce una politica attenta nella scelta dei propri Fornitori, creando relazioni che conducono alla creazione di valore. I rapporti con i Fornitori sono gestiti dalle unità organizzative a ciò preposte, nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità ed in conformità con le procedure interne e i poteri delegati.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati in base a valutazioni obiettive circa competitività, qualità, economicità. Nel processo di selezione dei Fornitori si terrà conto anche del loro apprezzamento sul mercato, della loro capacità di fare fronte agli obblighi normativi vigenti (es. sicurezza lavoro, normativa di vigilanza, riservatezza, ecc.) e del possesso di Certificazioni di Qualità.

Tali principi dovranno essere seguiti anche nel caso in cui le Società del Gruppo si avvalgano di Fornitori iscritti a liste specifiche predisposte.

3. La Collettività

Il Gruppo mira a essere il punto di riferimento per la collettività e per il territorio ove opera contribuendo alla crescita delle comunità attraverso l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati e promuovendo attività e comportamenti finalizzati alla crescita socio-economica e culturale, con una particolare attenzione anche al patrimonio artistico.

In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte verso i diversi stakeholders, il Gruppo Credito Valtellinese individua nella ricerca e nell'innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo.

Il Gruppo si impegna inoltre a non operare con organizzazioni coinvolte in attività contrarie ai propri valori fondanti, quali, per esempio, enti implicati nelle seguenti attività:

- riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
- traffico di armi e/o sostanze stupefacenti;
- terrorismo;
- attività lesive della dignità e dei diritti umani.

In particolare, il Gruppo bancario Credito Valtellinese, in coerenza con i valori ed i principi enunciati nel presente Codice Comportamentale ed in sintonia con la tradizionale ispirazione cristiana che trova riferimento nello Statuto della Capogruppo, esprime un orientamento contrario al finanziamento di progetti espressamente dedicati o rivolti alla produzione di armi e sistemi d'arma, nonché alla regolarizzazione di transazioni relative all'import-export di armamenti. Coerentemente a tale scelta etica e nel rispetto delle specifiche istruzioni emanate in materia, le strutture territoriali e centrali di tutte le Banche del Gruppo evitano di fornire servizi di finanziamento o di regolazione delle transazioni bancarie relative alla produzione e commercio di armi, alla clientela operante nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione di materiale di armamento.

Nella consapevolezza della rilevanza del servizio erogato e delle conseguenti responsabilità verso la collettività, il Gruppo — nel rispetto delle reciproche autonomie — mantiene con le realtà locali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione; il Gruppo si impegna inoltre a considerare la tutela dell'ambiente un dovere costante.

4. Soggetti esterni

4.1 Rapporti con le Autorità di Controllo

I rapporti con le Autorità di Vigilanza e Controllo, nazionali, comunitarie ed estere, sono ispirati al rispetto di principi di trasparenza e leale cooperazione. Nello svolgimento tanto delle comunicazioni e segnalazioni di tipo periodico quanto dei rapporti di carattere specifico il Gruppo Credito Valtellinese garantisce la completezza e l'integrità delle notizie e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la tempestività degli adempimenti richiesti.

4.2 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

Il Gruppo Credito Valtellinese e in generale tutti i Collaboratori terzi che agiscono per conto dello stesso nei rapporti con la Pubblica Amministrazione⁴ (di seguito denominata "P.A."), italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

⁴ Ai fini del presente Codice, per "Pubblica Amministrazione" si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona - fisica o giuridica - che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio.

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici volti alla rappresentazione e tutela degli interessi del Gruppo sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti e alle responsabilità a ciò delegate e sono esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni delle medesime Autorità.

4.3 Le organizzazioni politiche e sindacali

Le relazioni con rappresentanti di organizzazioni politiche e sindacali sono riservate alle competenti funzioni di Gruppo a ciò preposte.

Nei rapporti con i citati soggetti, i Collaboratori adottano un comportamento improntato alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare con gli stessi una corretta dialettica, senza alcuna disparità di trattamento.

4.4 Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti con i *mass media* sono riservati alle funzioni aziendali a ciò preposte, nel rispetto delle procedure interne stabilite dalla normativa interna del Gruppo.

Le informazioni sono trasparenti, veritiere e corrette; esse sono inoltre coerenti con le politiche e le strategie aziendali e non sono formulate con modalità tali da ingenerare equivoci o ambiguità.

Il Gruppo, inoltre, per quanto di sua competenza, assicura la veridicità e completezza dell'informazione presente sul proprio sito *Internet*.

5. La Concorrenza

Il Gruppo crede nel valore della libera concorrenza quale strumento fondamentale per la tutela del Consumatore. A tal fine, si impegna a operare con la massima correttezza, nel rispetto delle norme vigenti in tema di *antitrust* e nel pieno rispetto dei propri concorrenti.

6. Tutela dell'immagine

La buona reputazione e/o l'immagine del Gruppo e di ogni società che ne fa parte rappresenta una risorsa immateriale essenziale. Tutte le attività lavorative di quanti operano per il Gruppo sono svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine del Gruppo stesso.

PARTE IV: IL CODICE COMPORTAMENTALE NELL'AZIENDA

A tutti i Collaboratori è richiesta una profonda riflessione sui principi e sui valori richiamati dal presente Codice: un'adesione personale a questi ultimi contribuirà, tra l'altro, al rispetto spontaneo da parte di ognuno delle Leggi e delle normative vigenti.

Ogni Collaboratore dovrà impegnarsi al rispetto e alla difesa dei principi di integrità, onestà, correttezza e trasparenza che sono da sempre perseguiti dal Gruppo nella conduzione dei suoi affari.

1. Comunicazione e formazione concernenti il Codice Comportamentale

Il Codice Comportamentale è portato a conoscenza di tutti i Destinatari (interni ed esterni) mediante adeguata attività di comunicazione. Particolari forme di adesione potranno essere richieste, dalle Funzioni competenti, ai consulenti e collaboratori esterni del Gruppo.

Il Gruppo assicura una adeguata formazione finalizzata a favorire la conoscenza e la comprensione dei principi e delle norme comportamentali. Provvede inoltre all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni nonché all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.

Le iniziative saranno differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità dei soggetti coinvolti: per i neo-assunti è previsto un programma formativo sui contenuti del Codice Comportamentale nell'ambito dei corsi di formazione introduttivi.

2. Violazioni del Codice Comportamentale

La osservanza delle norme del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i Dipendenti ai sensi degli articoli 2104 e 2105 c.c.

Pertanto, il mancato rispetto di dette norme può assumere rilevanza a fini disciplinari, conformemente a quanto previsto dalle normative legali e contrattuali, nonché del codice disciplinare, tempo per tempo vigenti. Il Gruppo si impegna a prevedere e irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Nei confronti dei soggetti che non intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, il Gruppo si riserva di intraprendere qualsiasi azione di ogni ordine e giurisdizione ritenuta idonea a salvaguardare gli interessi sociali, ivi compresa la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni, anche d'immagine.

3. La vigilanza dell'attuazione del Codice Comportamentale

La verifica sulla attuazione del Codice Comportamentale e sulla sua applicazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione e del *management* aziendale, il quale potrà anche farsi promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.

E' compito del Consiglio di Amministrazione aggiornare il Codice al fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa rilevante e alla evoluzione della sensibilità civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice - ricognitivo della consolidata prassi aziendale e comportamentale del Gruppo Credito Valtellinese - è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Credito Valtellinese nella riunione del 20 luglio 2004 e i successivi relativi aggiornamenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione stesso nella riunione del 17/07/2007, del 14/10/2008 e dell'11/11/2008.

Il Credito Valtellinese - capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario - ha sottoposto il presente Codice Comportamentale alle altre Società del Gruppo invitandole ad adottarlo quale strumento di gestione ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale.

I Consigli di Amministrazione di tutte le Società del Gruppo hanno condiviso e recepito il presente Codice. Quest'ultimo entra pertanto in vigore dalla data odierna e potrà essere aggiornato sulla base dell'esperienza.

Per effetto di questa diffusione nel Gruppo, il Codice Comportamentale si applica a tutte le Società del Gruppo ed è vincolante per i comportamenti di tutti i suoi Collaboratori. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata come sopra descritto e diffusa tempestivamente ai Destinatari.

Sondrio, 13 novembre 2009

ALLEGATO C

CODICE ETICO

Si riporta di seguito copia del Codice Etico adottato dall'Emittente e dalle società del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena indicate nel precedente Allegato "B".

CODICE ETICO DEL GRUPPO MONTEPASCHI

Aprile 2008

INTRODUZIONE

Il Gruppo Montepaschi è tra le maggiori organizzazioni bancarie in Italia.

La sua Capogruppo, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, fu fondata nel 1472 come Monte di Pietà per dare aiuto ai bisognosi, combattere l'usura, accompagnare lo sviluppo in un momento storico difficile per la città di Siena.

Cinquecento anni a contatto con i bisogni delle persone e delle comunità di appartenenza, hanno sviluppato un forte senso di responsabilità e determinazione a partecipare alla crescita sostenibile della società.

Un impegno che si attua attraverso decisioni aziendali, comportamenti individuali e un confronto costante con gli stakeholder per rispondere alle loro attese e meritare la loro fiducia, nella convinzione che il successo del Gruppo dipenda non solo dalla qualità di prodotti e servizi ma soprattutto dal modo in cui sono realizzati e distribuiti.

Per questo è necessario che Amministratori, Sindaci, Direzione e tutti i Dipendenti agiscano in conformità con i più alti standard etici e professionali.

Una buona condotta fa bene all'azienda, incrementa la capacità di generare valore per sé e gli stakeholder, ed è funzionale a guadagnare e proteggere nel tempo credibilità, reputazione e consenso.

Il Codice Etico indica riferimenti e principi guida, complementari agli obblighi di legge, che devono orientare le condotte attese, in continuità e coerenza con la missione dell'Azienda ed i suoi valori fondamentali: etica della responsabilità, orientamento al cliente, attenzione al cambiamento, imprenditività e proattività, passione per le competenze professionali, spirito di squadra e cooperazione.

Con il Codice Etico si intende stimolare comportamenti e processi virtuosi per coniugare al meglio la corretta conduzione aziendale con le aspettative e gli interessi socialmente rilevanti, valutando i risultati anche in un'ottica di medio-lungo periodo.

Il Codice Etico raccoglie ed integra principi di comportamento già considerati nell'attività, rispetto ai quali il Gruppo Montepaschi intende continuare a misurarsi. Responsabilità ed etica personale devono sempre guidare le decisioni ed azioni del Gruppo stesso.

I risultati, positivi e negativi, dell'attuazione del Codice Etico saranno costantemente verificati nell'ambito dei controlli interni quali importanti indicatori di prestazione aziendale.

Politiche, codici, regolamenti e procedure interne possono precisare i termini di applicazione di alcuni degli ambiti del Codice Etico.

ATTUAZIONE DEL CODICE

OBIETTIVI E DESTINATARI

Il Codice Etico (da qui in avanti “Codice”) indica i principi, i modelli e le norme di comportamento che il Gruppo Montepaschi (da qui in avanti “Gruppo”) si impegna a seguire in ogni attività, nei rapporti interni, nelle relazioni con il mercato e gli stakeholder ¹, nei confronti dell’ambiente.

OBIETTIVI

Gli obiettivi del Codice sono:

- definire standard di “buona condotta” per l’attuazione di politiche e procedure aziendali
- informare i dipendenti circa i comportamenti attesi
- contribuire ad attuare la politica di responsabilità sociale del Gruppo
- contribuire a rendere compatibili gli obiettivi del Gruppo con gli interessi della società civile.

DESTINATARI

Amministratori, Sindaci e Dirigenti delle società del Gruppo, nello svolgimento delle proprie funzioni e in relazione alle rispettive responsabilità, devono applicare il Codice e contribuire alla sua diffusione, ispirandosi e conformandosi in ogni loro attività ai valori in esso espressi.

I Dipendenti di ogni ordine e grado sono tenuti al costante rispetto del Codice.

Il Gruppo si impegna a favorire l’adozione del Codice tra le società collegate, partecipate, partner commerciali, consulenti e collaboratori, considerando il rispetto del medesimo elemento di valutazione dei rapporti in essere e futuri.

APPLICAZIONE

Considerata la varietà e diversa natura delle attività del Gruppo, ogni comportamento, ancorchè non espressamente considerato dal Codice, deve essere ispirato a criteri di buon senso ed etica personale, in coerenza con i valori, i principi guida e le procedure aziendali, e con la consapevolezza di non esporre il Gruppo a rischi reputazionali.

¹ Gli stakeholder sono coloro che:

- contribuiscono alla realizzazione della missione dell’azienda;
 - sono in grado di influenzare con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di collaborazione, di regolamentazione e controllo) il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - vengono influenzati dalle scelte e dalle attività dell’azienda.
- Pur non esistendo una esemplificazione univoca di stakeholder valida per ogni azienda, comunemente si individuano come stakeholder i soggetti portatori di un interesse rilevante rispetto all’attività dell’ente, quali gli azionisti/soci, i dipendenti, la clientela, i fornitori ed altri partner commerciali, le istituzioni (tra cui l’autorità di controllo e vigilanza, la pubblica amministrazione), le comunità locali.

Oltre alle regole del Codice, il Gruppo si impegna a rispettare le norme e le procedure interne, i codici di emanazione esterna cui aderisce (Codici di autodisciplina, Codici di condotta specifici per settore d'attività, Global Compact delle Nazioni Unite, Alleanza europea sulla responsabilità sociale d'impresa, ecc.), le disposizioni contrattuali e gli obblighi di legge vigenti in ogni contesto geografico e ambito d'attività in cui opera.

RESPONSABILITÀ

EMANAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Codice è elaborato dal Comitato per la Responsabilità Sociale d'Impresa (da qui in avanti "Comitato") ed approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Capogruppo, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

Il Comitato verifica l'adeguatezza del Codice in relazione a eventuali novità normative e di indirizzo etico-sociale, tenendo anche conto di segnalazioni e giudizi raccolti provenienti dagli stakeholder interni ed esterni.

Ogni modifica del Codice deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Le Società del Gruppo recepiscono e applicano il Codice.

DIFFUSIONE

Il Codice ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza dei Destinatari e, in un'ottica di trasparenza, anche dei clienti e degli altri stakeholder attraverso idonei canali, quali:

- distribuzione, in formato cartaceo e/o elettronico
- l'house organ "Filodiretto 7"
- interventi formativi
- sistemi intranet
- pubblicazione nei siti internet del Gruppo
- bilanci sociali del Gruppo
- la rete delle filiali

Le strutture amministrative e direttive, nelle loro varie articolazioni, si impegnano a diffondere il Codice ed a promuoverne l'applicazione.

SEGNALAZIONI E CONTROLLI

Il sistema dei controlli interni verifica la corretta applicazione del Codice.

Eventuali inosservanze e comportamenti ritenuti non in linea con le indicazioni del Codice possono essere rilevati da ciascuna Funzione aziendale, nell'ambito delle attività di controllo relative alla propria sfera di competenza, e in generale da tutti i Destinatari.

Le relative segnalazioni, da inviarsi alla Funzione di controllo interno, devono essere trattate in modo confidenziale ed analizzate per verificarne la significatività e disporre eventuali azioni correttive e/o di miglioramento.

La Funzione medesima, attraverso l'attività di verifica ordinaria e considerando le eventuali segnalazioni ricevute, valuta ed accerta i possibili comportamenti che facciano presupporre la violazione del Codice.

Il Comitato esamina, almeno una volta l'anno, per le opportune valutazioni, il rapporto relativo alle segnalazioni e agli esiti dei controlli.

VIOLAZIONI

Ogni inosservanza alle disposizioni del Codice, salva l'eventualità che la stessa costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni relativa conseguenza contrattuale e di legge, può dar luogo, a seconda dei casi e della gravità, a provvedimenti, quali:

- interventi di formazione e sensibilizzazione
- risoluzione, anche contrattuale, di rapporti con terzi

PRINCIPI GENERALI

MISSIONE

La missione del Gruppo è di:

- creare valore per i suoi azionisti, nel breve come nel lungo termine, ponendo attenzione prioritaria alla soddisfazione dei clienti, allo sviluppo professionale delle persone e agli interessi di tutti gli stakeholder
- proporsi stabilmente come modello di riferimento nel panorama bancario italiano in continua evoluzione, affermando un ruolo di leadership
- sviluppare il senso di appartenenza, valorizzando nel contempo le differenze culturali e mantenendo un forte radicamento nei territori in cui opera.

VALORI

I valori del Gruppo, già compendiate nella "Carta dei Valori", sono:

Etica della responsabilità

Riferire ogni comportamento all'etica della responsabilità, che impegna ad essere sempre orientati al servizio, all'integrità e alla trasparenza, alla correttezza negli affari, alla salvaguardia dell'ambiente ed al rispetto di tutte le persone.

Orientamento al cliente

Sviluppare l'ascolto e quindi l'attenzione alle relazioni con i clienti esterni ed interni, migliorando la qualità dei servizi forniti e la customer satisfaction, ossia il livello della qualità del servizio reso

ed il grado di soddisfazione della clientela, attraverso una costante attenzione all'efficienza e all'efficacia nei processi di produzione e di erogazione dei servizi stessi.

Attenzione al cambiamento

Coltivare l'attenzione propositiva verso il futuro, l'apertura all'innovazione e la flessibilità nello svolgere il proprio lavoro, valorizzando nel contempo i punti di forza derivanti dalla tradizione.

Imprenditività e proattività

Tenere comportamenti imprenditivi a tutti i livelli di responsabilità, anticipando i problemi, avanzando proposte e soluzioni, assumendo responsabilità adeguate a ogni livello professionale.

Passione per le competenze professionali

Essere un modello di riferimento attraverso lo sviluppo di best practice e una concezione della professione orientata alla formazione e all'autosviluppo delle competenze chiave, sia individuali che aziendali.

Spirito di squadra e cooperazione

Comunicare per mantenere e sviluppare lo spirito di squadra, migliorando la cooperazione, la condivisione delle competenze e la capacità di aiutare gli altri: l'obiettivo è di essere attori responsabili, al fine di ricercare e favorire il successo del Gruppo, nel rispetto dei suoi presupposti etici.

REGOLE DI CONDOTTA

GESTIONE DEL PERSONALE E AMBIENTE DI LAVORO

Il Gruppo si impegna a garantire condizioni e ambienti di lavoro sicuri, salubri e soddisfacenti, in cui i dipendenti sono trattati in modo equo e con rispetto, supportati nello sviluppo professionale e premiati per le buone prestazioni ottenute.

La ricerca e la selezione del personale è effettuata sulla base di criteri di oggettività, competenza e professionalità, garantendo a tutti pari opportunità d'inserimento e di carriera in base al merito.

Viene favorito, anche attraverso un confronto con le Organizzazioni Sindacali, un clima di lavoro positivo, che valorizzi le individualità, i rapporti interpersonali, contribuendo a realizzare partecipazione, senso d'appartenenza e spirito di squadra.

Viene ricercata, in un'ottica di flessibilità nella gestione delle risorse umane, la massima conciliabilità tra gli obiettivi e le esigenze dell'azienda e le necessità personali e familiari dei dipendenti.

Non è tollerata alcuna forma di discriminazione e vessazione.

Il Gruppo pone in essere le necessarie misure per permettere ai dipendenti una corretta osservanza e applicazione del Codice.

L'osservanza del Codice costituisce presupposto per l'applicazione dei sistemi incentivanti e di progressione di carriera previsti nella normativa contrattuale.

RELAZIONI CON I CLIENTI

Il Gruppo si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione con i clienti.

L'obiettivo è essere al servizio dei clienti per rispondere ai loro bisogni e preferenze, con comportamenti sempre corretti e trasparenti, con preparazione, capacità d'innovazione e credibilità.

I clienti sono informati in modo chiaro e completo sulle condizioni e prestazioni di prodotti e servizi, facilitandone la comprensione e scelte più consapevoli. In questo si vuole aiutare i clienti a chiarire le effettive necessità, supportandoli in una gestione dei risparmi informata e consapevole.

Viene inoltre assicurata attenzione ai bisogni delle componenti sociali più deboli, favorendone l'accesso ai servizi bancari, l'uso consapevole del credito e la prevenzione del sovraindebitamento.

Il Gruppo applica e mantiene un'efficace politica di gestione per prevenire i conflitti di interesse nei rapporti con i clienti, assicurando in ogni caso la trasparenza e completezza di informazioni sulla natura, la fonte e l'estensione dei medesimi.

I dati personali sui clienti sono trattati con riservatezza. Azioni di marketing ed informazioni pubblicitarie sono indirizzate solo ai clienti che ne hanno dato il consenso.

Per diffondere la cultura della relazione viene premiato il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione e fedeltà dei clienti, che sono monitorati con regolarità. Il Gruppo è aperto ai suggerimenti e alle proposte dei clienti e degli altri stakeholder in merito ai servizi e ai prodotti.

I reclami sono gestiti con sensibilità e costituiscono opportunità di miglioramento, per superare conflittualità e recuperare fiducia e soddisfazione dei clienti, anche nell'ambito degli accordi in essere con le Associazioni dei Consumatori.

RAPPORTI CON I FORNITORI

Il Gruppo si impegna a sviluppare con i propri fornitori rapporti di correttezza e trasparenza.

La selezione dei fornitori avviene sulla base del merito, della solidità e sostenibilità organizzativa e del migliore rapporto qualità – prezzo. Nei rapporti con i fornitori viene assicurata correttezza e integrità, evitando qualsiasi rischio di conflitto d'interessi.

I fornitori sono sensibilizzati a svolgere l'attività seguendo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel Codice.

In particolare, devono assicurare serietà nel business, rispettare i diritti dei propri lavoratori, investire in qualità e gestire in modo responsabile gli impatti ambientali e sociali.

CORRETTEZZA E TRASPARENZA NEGLI AFFARI

CONCORRENZA LEALE

Una concorrenza corretta e leale è condizione necessaria per sviluppare e mantenere l'azienda nei mercati, nel rispetto formale e sostanziale della relativa disciplina normativa.

Il Gruppo si confronta nei mercati sulla base della qualità e sicurezza dei propri prodotti e servizi, evitando accordi ed altri comportamenti limitativi della concorrenza, la formazione di "cartelli", la divisione dei mercati, ecc.

INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari del Codice devono comportarsi con diligenza, professionalità e onestà.

È vietato promettere e ottenere vantaggi impropri che possano pregiudicare la correttezza e l'imparzialità delle decisioni, danneggiando la reputazione aziendale.

Non è consentito svolgere incarichi e attività incompatibili con il ruolo aziendale o in contrasto con gli interessi morali ed economici del Gruppo.

CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari del Codice operano nell'interesse e per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo, nel pieno rispetto della normativa e dei codici di comportamento aziendali (ad esempio Codice di comportamento per le operazioni con le Parti Correlate).

In coerenza con tale principio devono essere evitate situazioni in cui l'attività dell'Azienda possa essere influenzata dagli interessi personali, di familiari o terzi collegati.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni riguardanti il Gruppo, i clienti ed altri soggetti, quali dipendenti, fornitori, amministratori, azionisti, sono trattate con riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.

In particolare, le informazioni al mercato, specie quelle che possono influenzare i prezzi di strumenti finanziari, devono essere sempre orientate alla massima accuratezza e onestà e fornite con tempestività e regolarità.

Informazioni riservate o privilegiate non possono essere usate per ottenere vantaggi personali.

Le informazioni sull'andamento economico del Gruppo e su attività non economiche, sensibili sotto il profilo reputazionale (corporate governance, politiche del personale, rapporti con clienti e altri stakeholder, ecc.), sono elaborate in conformità a principi contabili di legge e con riferimento ai migliori standard vigenti. Sono quindi rese pubbliche in modo chiaro e completo, per consentire agli investitori e ad altri stakeholder di tenerne conto nei propri giudizi e scelte d'investimento.

USO DI ASSET AZIENDALI

La gestione e l'uso di asset aziendali - beni strumentali, sistemi informatici, conoscenza del mercato, dati sui clienti, marchi, ecc. - devono essere ispirati a principi di integrità, correttezza e responsabilità.

Sono in particolare vietati gli usi impropri degli strumenti di comunicazione in dotazione.

RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI ESTERNE

Il Gruppo intrattiene rapporti franchi, costruttivi, continuativi e trasparenti con tutti gli stakeholder, con particolare riguardo alle istituzioni, sindacati, media, analisti e investitori, alle organizzazioni della società civile, orientando percorsi, strategie e scelte in modo da rispondere prontamente alle dinamiche sociali ed eccellere anche a livello reputazionale.

Il Gruppo considera la condotta delle organizzazioni con cui si relaziona, in modo diretto o indiretto, sotto il profilo della serietà e dell'affidabilità, ponendo attenzione alla loro eventuale implicazione in attività illecite, lesive dei diritti umani, dannose per la salute e sicurezza dell'uomo e della natura.

Qualora le attività di tali organizzazioni si dimostrino non in linea con i principi di condotta attesi, il Comitato valuta l'opportunità di sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo la possibilità di porre in essere azioni correttive, compreso l'eventuale rifiuto di stabilire rapporti con le stesse e/o di deciderne l'interruzione.

In particolare deve essere evitato il coinvolgimento in attività di finanziamento e di intermediazione di operazioni riconducibili alla produzione e al commercio di armi di cui alla legge n. 185/90.

AUTORITÀ E ISTITUZIONI PUBBLICHE

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con le istituzioni sono riservate alle funzioni aziendali preposte e/o ad altro personale autorizzato.

Oltre al rispetto di leggi e regolamenti applicabili, in tali rapporti devono sempre essere tutelate reputazione e integrità del Gruppo, secondo le linee di condotta indicate nel Modello organizzativo ex D.Lgs 231/01.

Con le Autorità di Vigilanza e Controllo, la Magistratura e le Autorità di Pubblica Sicurezza deve essere assicurata sempre massima correttezza e collaborazione.

Le comunicazioni, con particolare riguardo a quelle di natura economico-patrimoniale, devono essere chiare, complete e obiettive.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI E POLITICHE

Non sono consentite erogazioni liberali a movimenti o organizzazioni che rivestono un fine esclusivamente politico. La partecipazione ad interventi promozionali e commerciali, a fronte di iniziative promosse da partiti politici e organizzazioni sindacali, è altresì definita nel rispetto delle leggi vigenti e nella massima trasparenza.

La partecipazione, a titolo personale, dei Destinatari del Codice ad organizzazioni politiche avviene fuori dell'orario di lavoro e senza alcun collegamento con la funzione svolta in Azienda.

ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE

Vengono sostenuti gli scopi sociali ed umanitari delle organizzazioni del terzo settore.

Il Gruppo si impegna a mantenere un dialogo diretto, costruttivo e trasparente con le Associazioni dei Consumatori con l'obiettivo di migliorare e consolidare i propri rapporti con i clienti.

ORGANI D'INFORMAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE

Le comunicazioni destinate, direttamente o indirettamente, al pubblico devono essere veritiere e non contenere informazioni o omissioni che possano risultare fuorvianti, alterandone l'attendibilità.

Tutte le richieste provenienti dagli organi d'informazione sono segnalate alla Funzione Comunicazione della Capogruppo.

Attività quali la pubblicazione di documenti, la concessione di interviste, l'effettuazione di presentazioni pubbliche d'interesse del Gruppo sono consentite ai Dipendenti previa autorizzazione della Funzione Comunicazione della Capogruppo.

RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ**OPPOSIZIONE AD ATTIVITÀ CRIMINOSE**

Il Gruppo collabora con altre banche, istituzioni e autorità di controllo, per contribuire alla lotta al crimine, con particolare riguardo a:

- prevenzione delle frodi a danno dei clienti
- riciclaggio dei proventi legati ad attività illecite
- finanziamento di attività terroristiche
- contrasto ai fenomeni di usura.

In tale contesto, il Gruppo opera, oltre che nel rispetto della legge, attraverso appropriati interventi formativi e organizzativi, e l'adozione di sistemi normativi e tecnologici che consentono una pronta rilevazione e trattamento delle operazioni e transazioni sospette.

CREAZIONE DI VALORE PER GLI AZIONISTI E GLI ALTRI STAKEHOLDER

Il Gruppo si impegna ad operare in coerenza con i suoi valori, esprimendo responsabilità per uno sviluppo sostenibile della società.

La prima responsabilità del Gruppo è cioè creare valore per gli azionisti, principalmente attraverso la costituzione di un solido e duraturo rapporto con il cliente basato sulla qualità dei servizi offerti, nonché distribuire valore a tutti gli stakeholder, tramite il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, il sostegno alle economie indotte, l'adempimento degli oneri fiscali.

Per il Gruppo, la responsabilità sociale significa, soprattutto, decidere e comportarsi rispondendo e confrontandosi con le attese e gli interessi degli azionisti e degli altri stakeholder e offrendo la propria collaborazione alle aziende ed organizzazioni che promuovono e diffondono pratiche di responsabilità sociale d'impresa.

IMPEGNO NELLA COMUNITÀ

Il Gruppo intende partecipare alla promozione e sviluppo del benessere economico e alla qualità dei contesti sociali in cui opera.

Si impegna perciò a sostenere programmi di tutela e sviluppo delle comunità attraverso:

- donazioni ad organizzazioni attive nel volontariato e nella solidarietà;
- contributi per iniziative in ambito culturale, scientifico, sociale e ambientale;
- prodotti e servizi in favore di categorie e soggetti più svantaggiati e bisognosi della società;
- collaborazioni con istituzioni locali per la crescita sostenibile dei tessuti produttivi.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Il Gruppo persegue l'obiettivo di gestire in modo organizzato e con crescente efficienza i propri impatti sull'ambiente, sia quelli connessi con l'operatività quotidiana (attenzione ai consumi di carta, acqua ed energia, produzione e gestione di rifiuti, ecc.), sia quelli riconducibili ad attività di clienti e fornitori (valutazione del rischio ambientale nei finanziamenti e investimenti, esclusione di attività o prodotti inquinanti nei rapporti con i fornitori, ecc.).

Il Gruppo sostiene, attraverso propri prodotti e servizi, gli investimenti di persone, famiglie, enti e imprese che vogliono migliorare la loro efficienza e qualità energetico-ambientale.

PROT. 24250

ALLEGATO 4



*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

**Accordo quadro tra l'Associazione Bancaria Italiana e il
Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla sottoscrizione degli
strumenti finanziari previsti dall'art. 12 del decreto legge n. 185/08**

Premesso che:

- Un'efficiente ed efficace relazione tra banche e imprese è uno dei fattori chiave per lo sviluppo dell'economia.
- In Italia le relazioni tra le banche e le imprese hanno da sempre avuto un ruolo centrale nell'economia del Paese. Il credito è infatti la più importante fonte di finanziamento esterno per le imprese.
- E' analogamente rilevante per gli impatti generali sull'economia il finanziamento dalle banche alle famiglie, in particolare, per l'acquisto dell'abitazione principale. E', inoltre, importante la conservazione di un positivo rapporto con la banca nel caso di difficoltà delle famiglie a sostenere il costo del servizio del debito.
- Il Governo è impegnato in una forte azione di sostegno al sistema economico, in linea con analoghe e coordinate iniziative intraprese dagli altri paesi europei.

Considerato che:

- L'attuale quadro economico fa emergere come l'economia mondiale si trovi in un punto particolarmente critico, che si riflette anche sulla situazione economica del

nostro Paese. In questo ambito occorre che in Italia tutti gli agenti economici contribuiscano a contrastare le spinte recessive e a rilanciare il potenziale di sviluppo dell'Italia.

- Il quadro economico internazionale e nazionale è ulteriormente penalizzato dalla forte crisi che sta interessando i mercati bancari e finanziari. Le banche italiane sono consapevoli della necessità di contribuire affinché il rallentamento dell'economia sia il meno gravoso possibile per i cittadini e le imprese. Occorre agire per non ridurre le opportunità di credito al sistema delle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, e alle famiglie.
- La domanda delle imprese e delle famiglie è determinante per la crescita dell'economia. In questa fase è necessario che la domanda di credito delle imprese sia pienamente soddisfatta; occorre altresì agire per limitare il suo decremento in presenza del rallentamento dell'economia.
- A fronte di una situazione difficile sul fronte dei mercati finanziari le banche hanno continuato a sostenere il sistema imprese attraverso la concessione di credito. Negli ultimi 12 mesi si è registrato un flusso di nuovi finanziamenti all'economia pari a circa 45 miliardi euro, con un incremento su base annua intorno al 3 per cento.
- A partire dall'avvio dell'euro è fortemente cresciuto il ricorso delle famiglie ai finanziamenti bancari per l'acquisto dell'abitazione. Nel corso dell'ultimo anno, si è registrato un rallentamento delle operazioni di acquisto di immobili a seguito sia delle prospettive economiche sia del maggior livello dei tassi sui mutui.
- Le misure previste dal decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190 e dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 si inquadrano in un generale obiettivo di sostegno dell'economia e, in particolare, di tutela del risparmio, di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario e di facilitazione del credito al settore produttivo.
- La sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all'art. 12 del decreto legge n. 185/08 è condizionata, tra l'altro, all'assunzione da parte dell'emittente degli

impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione e alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi.

- Il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2009 prevede che il protocollo di intenti previsto dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge 185 sia definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l'Associazione Bancaria Italiana.
- La sottoscrizione degli strumenti finanziari è altresì condizionata all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
- L'obiettivo comune del Governo e del settore bancario è quello di creare le condizioni per uno sviluppo dell'offerta di credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie, in grado di soddisfare pienamente la loro domanda, ferma restando l'esigenza di mantenere un alto livello di solvibilità del sistema.

Pertanto,

- Con il presente accordo quadro, si definiscono le linee guida per la definizione dei singoli protocolli d'intenti che saranno stipulati con l'emittente e dei codici etici. L'emittente e, ove gli strumenti finanziari siano emessi dalla società capogruppo, il gruppo bancario (di seguito "le Banche") si impegnano ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal Governo per finanziare le imprese e le famiglie a condizioni che tengano conto delle difficoltà che esse incontrano in questa fase congiunturale.

In dettaglio,

- Al fine di accompagnare efficacemente le misure varate dal Governo per il sostegno della patrimonializzazione e della liquidità bancaria, nonché per sostenere il finanziamento dell'economia le Banche si impegnano, pur in un quadro di tensione relativo alle fonti di finanziamento:
 - a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio risorse finanziarie non in decremento, anche ai fini della ristrutturazione del debito, rispetto a quanto mediamente registrato nell'ultimo biennio. Ciò a fronte di una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito. Il valore verrà specificato in sede di sottoscrizione del protocollo di intenti da parte della singola banca;
 - a offrire complessivamente alle piccole e medie imprese condizioni di credito non penalizzanti, a parità di condizioni di rischio, rispetto a quanto applicato nell'ultimo biennio e tenendo conto del costo della provvista;
 - a fornire il loro contributo economico per il rafforzamento dell'attuale sistema dei fondi di garanzia, contribuendo alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese, di cui all'art. 11 del decreto legge n. 185/08. L'ammontare dell'impegno a contribuire è pari all'1,5% dell'importo complessivo degli strumenti finanziari emessi dalla banca, ai sensi dell'art. 12 del DL 185/2008;
 - a praticare a favore dei beneficiari dei finanziamenti, in quanto assistiti dalla doppia garanzia, del Fondo di cui all'art. 11 del decreto legge n. 185/2008 e dello Stato, condizioni che tengano conto del minor rischio dell'operazione;
 - ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, liquidi ed esigibili secondo le disposizioni di legge applicabili;

- a fornire trimestralmente direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni necessarie al monitoraggio dell'applicazione dei protocolli d'intenti e dell'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 185/08. La definizione delle variabili del monitoraggio e la relativa analisi dei dati saranno effettuati con il supporto della Banca d'Italia. Le singole banche forniranno i dati in forma aggregata.
- Ciascuna Banca si impegna a perseguire politiche dei dividendi coerenti con un adeguato livello di patrimonializzazione.
- Per favorire le famiglie, che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le Banche si impegnano:
 - a prevedere - nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intenti previsto all'art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l'assegnazione della somma una tantum di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185/08 - la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato - se capiente - il Fondo di cui all'art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato o trovi una nuova occupazione;
 - per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali è previsto l'utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all'anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.

- Le banche attiveranno un sistema di diffusione e pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali interventi, le Banche si impegnano entro 6 settimane dalla firma del protocollo d'intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.

Infine,

- Nel codice etico previsto dall'art. 12 del decreto legge n. 185/2008 le Banche si impegnano:
 - a ispirare a criteri di eticità e trasparenza le remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i traders, comprensive di eventuali benefits, nel quadro delle istruzioni fornite al riguardo dall'Autorità di vigilanza;
 - ad adottare politiche di remunerazione coerenti con i principi di prudente gestione del rischio della Banca, parametrata alle strategie di lungo periodo e verificando l'opportunità di una moderazione del livello e della dinamica delle remunerazione dei vertici;
 - a dotarsi, ove non già presente e se le dimensioni e la complessità dell'Istituto lo richiedono, di un Comitato per la remunerazione composto in maggioranza da soggetti indipendenti.
- Dovrà poi assicurarsi che, qualora sia previsto a favore di amministratori o vertici aziendali o traders il riconoscimento a qualunque titolo, al momento della cessazione dell'incarico, di benefici economici, essi siano ragionevoli e opportunamente resi pubblici, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, se applicabile.


Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana provvederanno ad esaminare i profili applicativi ed interpretativi connessi al presente accordo.

Tutte le previsioni devono poi realizzarsi nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di libera concorrenza.

Corrado FAISSOLA

Giulio TREMONTI

**Presidente
ABI- Associazione Bancaria Italiana.**



**Ministro dell'Economia
e delle Finanze**



Roma, 25 marzo 2009

ALLEGATO 5

PROSPETTO TIPO PER IL MONITORAGGIO

Prospetto n. 1**Prospetto dei dati da inviare entro 45 giorni dalla chiusura di ogni trimestre**

- 1. Quantità di credito erogato alle piccole e medie imprese¹**
 - a. Consistenze di prestiti a fine periodo (mln di euro)²
- 2. Qualità del credito erogato alle piccole e medie imprese**
 - a. Sofferenze sullo stock di crediti
- 3. Condizioni di credito applicate alle piccole e medie imprese**
 - a. Tasso sulle nuove operazioni di finanziamento con periodo di determinazione iniziale oltre a 1 anno
 - b. Tasso sulle nuove operazioni di finanziamento con periodo di determinazione iniziale fino a 1 anno
- 4. Condizioni di credito applicate sulle nuove operazioni su prestiti inferiori a 1 milione di euro.**
 - a. Tasso sulle nuove operazioni di finanziamento con periodo di determinazione iniziale oltre a 1 anno
 - b. Tasso sulle nuove operazioni di finanziamento con periodo di determinazione iniziale fino a 1 anno
- 5. Costo della raccolta**
 - a. Tasso passivo³
- 6. Condizioni di credito applicate alle imprese con esposizioni garantite parzialmente dal Fondo centrale di garanzia per le PMI**
 - a. Numero di richieste di finanziamento assistite dalla garanzia del Fondo istruite nel trimestre di riferimento
 - b. Numero di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo erogati nel trimestre di riferimento
 - c. Capitale erogato (in mln di euro)
 - d. Tasso medio applicato sulle operazioni con periodo di determinazione iniziale oltre a 1 anno
 - e. Tasso medio applicato sulle operazioni con periodo di determinazione iniziale fino a 1 anno

¹ La definizione di piccola e media impresa è quella adottata dalla banca ai fini gestionali, che dovrà essere indicata in modo specifico nel documento trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

² Le consistenze si riferiscono all'aggregato indicato dalla banca nel protocollo d'intenti.

³ Riferito all'insieme delle forme di raccolta. Nel primo report, indicare la metodologia e le ponderazioni utilizzate.

ALLEGATO 5

- 7. Finanziamenti alle imprese a fronte di crediti nei confronti della pubblica amministrazione**
 - a. Numero di operazioni parzialmente assistite dalla garanzia SACE
 - b. Ammontare del finanziamento erogato a fronte del credito vantato verso la pubblica amministrazione (in mln di euro)
- 8. Sospensione delle rate di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale**
 - a. Numero contratti sospesi
 - b. Ammontare complessivo delle rate sospese (su 12 mesi, in mln di euro)
- 9. Prestiti alle famiglie**
 - a. Importo erogato per prestiti al consumo nel trimestre (mln di euro)
 - b. Stock di prestiti per l'acquisto di abitazione alla fine del trimestre (mln di euro)
- 10. Accordi per l'anticipazione della cassa integrazione guadagni (se attivi)**
 - a. Numero richieste di anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga accolte
 - b. Ammontare complessivo relativo alle richieste accolte (in mln di euro)

ALLEGATO 5

Prospetto n. 2**Prospetto dei dati da inviare relativamente al periodo XX-XX 2009:**

- 1. Quantità di credito erogato alle piccole e medie imprese⁴**
 - a. Consistenze di prestiti al XX XX 2009 (mln di euro)⁵
- 2. Qualità del credito erogato alle piccole e medie imprese**
 - a. Sofferenze sullo stock di crediti
- 3. Condizioni di credito applicate alle piccole e medie imprese**
 - a. Tasso sulle nuove operazioni di finanziamento con periodo di determinazione iniziale oltre a 1 anno
 - b. Tasso sulle nuove operazioni di finanziamento con periodo di determinazione iniziale fino a 1 anno
- 4. Costo della raccolta**
 - c. Tasso passivo⁶
- 5. Prestiti alle famiglie**
 - a. Consistenze di prestiti per l'acquisto di abitazione al XX XX 2009 (mln di euro)

⁴ La definizione di piccola e media impresa è quella adottata dalla banca ai fini gestionali, che dovrà essere indicata in modo specifico nel documento trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁵ Le consistenze si riferiscono all'aggregato indicato dalla banca nel protocollo d'intenti.

⁶ Riferito all'insieme delle forme di raccolta. Nel primo report, indicare la metodologia e le ponderazioni utilizzate.

ALLEGATO 5

Prospetto n. 3

Prospetto dei dati da inviare con riferimento al XX XX XXXX:

- a. Consistenze di prestiti alle piccole e medie imprese (mln di euro)
- b. Consistenze dei prestiti al consumo (mln di euro)
- c. Consistenze di prestiti per l'acquisto di abitazione (mln di euro)

